

Professioni - Professione di psicologo - Norme di prima applicazione della legge di disciplina - Attività di psicoterapia - Ammissione all'esercizio di tale attività riservata ai soli iscritti all'albo degli psicologi o dei medici, laureati da almeno cinque anni, in possesso di specifici requisiti professionali o scientifici che abbiano svolto prevalentemente e con continuità l'attività psicoterapeutica - Ritenuta ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti aventi la stessa preparazione professionale, in base al titolo di laurea e all'elemento temporale della data del suo conseguimento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, comma 1; Costituzione, art. 3*).

Professioni - Professione di psicologo - Norme di prima applicazione della legge di disciplina - Attività di psicoterapia - Ammissione all'esercizio di tale attività riservata agli iscritti all'albo degli psicologi o dei medici, laureati da almeno cinque anni, in possesso di specifici requisiti professionali o scientifici che abbiano svolto prevalentemente e con continuità l'attività psicoterapeutica - Prospettata lesione del diritto al lavoro per chi, privo di laurea, non può più svolgere l'attività psicoterapeutica, in precedenza esercitata per oltre un quinquennio e con adeguati riconoscimenti - Esclusione - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, comma 1; Costituzione, art. 35*).

Professioni - Professione di psicologo - Norma di applicazione della legge di disciplina - Attività di psicoterapia - Ammissione all'esercizio di tale attività riservata ai soli iscritti all'albo degli psicologi o dei medici, laureati da almeno cinque anni, in possesso di specifici requisiti professionali o scientifici che abbiano svolto prevalentemente e con continuità l'attività psicoterapeutica - Asserito irragionevole impedimento all'esercizio di un'attività legittimamente intrapresa, alla stregua della normativa previgente, con conseguente danno per la salute dei pazienti costretti a interrompere il rapporto con un terapeuta non più abilitato - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (*Legge 18 febbraio 1989, n. 56, art. 35, comma 1; Costituzione, art. 32*).

N. 413 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 509

Rilevanza della questione - Applicabilità della speciale disciplina impugnata - Plausibilità della premessa interpretativa del giudice rimettente - Sussistenza - Eccezione di irrilevanza, basata su diversa interpretazione - Reiezione.

24 novembre 1994, n. 687, art. 1, comma 1, lett. b), 3, 4, 5, comma 4, e 8; Costituzione, artt. 101 e 104; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli nei confronti del Ministro dell'interno e del Ministro di grazia e giustizia - Eccezione del difetto di legittimazione della parte ricorrente - Ritenuta legittimazione processuale dell'organo di vertice dell'ufficio (procuratore generale presso la corte d'appello) - Insussistenza - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità del conflitto.

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto di attribuzione proposto, in relazione a tale atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ammissibilità del conflitto - Requisiti soggettivi - Verifica in via definitiva - Legittimazione passiva - Sussistenza esclusivamente in capo al Governo, al quale l'atto impugnato è pertanto imputabile, e non anche del Ministro di grazia e giustizia - Conferma dell'inammissibilità, già affermata in via di sommaria delibazione (con ord. n. 216 del 1995), del conflitto proposto nei confronti di quest'ultimo. (*Decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687; Costituzione, art. 95; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma quarto*).

Governo della Repubblica - Configurazione unitaria dell'organo - Sua legittimazione esclusiva ad esser parte nei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. (*Costituzione, art. 95, primo comma*).

Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Ricorso per conflitto - Notifica agli organi interessati - Identificazione degli organi predetti - Definitiva spettanza alla Corte costituzionale, pur se formalmente individuati dal ricorrente. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, comma quarto*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto di attribuzione proposto, in relazione a tale atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ammissibilità del conflitto - Requisiti oggettivi - Conferma in via definitiva - Sussistenza, con riguardo alla prospettata

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Prestazioni - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Siciliana e Lombardia - Assistenza sanitaria - Accredimento di strutture sanitarie in possesso dei requisiti prescritti - Strutture già convenzionate o eroganti prestazioni in regime di assistenza indiretta - Accredimento automatico (per il biennio 1995-96) e collegamento a prestazioni secondo apposite tariffe - Denunziata violazione delle competenze regionali in materia sanitaria, del principio di uguaglianza, del diritto alla salute e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, commi 5, 6 e 7; Costituzione, artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 17 e 19*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione - Finanziamento del sistema sanitario - Modalità - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorso della Regione Siciliana - Piano annuale preventivo delle prestazioni - Denunziata violazione della speciale autonomia della Regione Siciliana in materia sanitaria e finanziaria, del principio di uguaglianza e del diritto alla salute - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 5; Costituzione, artt. 3 e 32*).

Sanità pubblica - Spesa in materia sanitaria - Commisurazione alle effettive disponibilità finanziarie - Necessaria valutazione delle priorità e compatibilità, salve le esigenze fondamentali connesse alla tutela del diritto alla salute.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Prestazioni - Assistenza sanitaria - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorso della Regione Siciliana - Disavanzo di gestione nel settore sanitario - Imputabilità a scelte esclusive o determinanti dello Stato - Obbligo di ripiano a carico delle Regioni, con risorse proprie - Violazione della autonomia finanziaria, di bilancio e di spesa delle regioni nonché del principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e di controllo e responsabilità finanziaria - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 10, comma 1*).

Edilizia e urbanistica - Abusi edilizi - Sanatoria - Condono - Riapertura dei termini - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Denunziata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento dell'amministrazione, nonché dei principi fondamentali dello Stato di diritto - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; Costituzione artt. 3, 97 e 117*).

tale atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ammissibilità del conflitto - Requisiti soggettivi - Verifica in via definitiva - Legittimazione attiva del ricorrente Procuratore della Repubblica - Insussistenza, con riferimento alle attribuzioni in tema di libertà personale. (*Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, artt. 1, comma 1, lett. b), 3, 4, 5, comma 4, e 8; Costituzione, art. 13; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Disposizioni sull'acquisizione del parere del procuratore nazionale antimafia prima della formulazione del programma di protezione o dell'adozione delle misure urgenti da parte del capo della polizia - Conflitto di attribuzione proposto, in relazione a tale atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ammissibilità del conflitto - Requisiti soggettivi - Verifica in via definitiva - Inidoneità del principio della riserva di legge in materia di ordinamento giudiziario, invocato dal ricorrente, ad instaurare un conflitto di attribuzione - Legittimazione attiva del ricorrente Procuratore della Repubblica - Insussistenza. (*Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, artt. 1, comma 1, lett. b), 3, 4, 5, comma 4, e 8; Costituzione, art. 108; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Disposizioni sulla modifica o revoca del programma di protezione e sulla utilizzazione processuale delle dichiarazioni del collaboratore - Conflitto di attribuzione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ammissibilità del conflitto - Requisiti soggettivi - Verifica in via definitiva - Inidoneità dei principi costituzionali, secondo i quali i giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, invocati dal ricorrente, ad instaurare un conflitto di attribuzione - Legittimazione attiva del ricorrente Procuratore della Repubblica - Insussistenza. (*Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia -*

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio recante l'ordine al Consiglio superiore della magistratura di dare compiuta esecuzione a precedente decisione (dello stesso TAR), di sospensione, in via cautelare, della delibera consiliare di nomina del presidente del Tribunale di Catania, con contestuale designazione del Ministro di grazia e giustizia, quale commissario *ad acta*, per immettere il supplente in detto ufficio, in luogo del magistrato la cui nomina era stata sospesa - Conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura - Contestata spettanza al TAR del potere di individuare il magistrato supplente - Insussistenza della censura, essendosi limitato il Tribunale amministrativo a ripristinare lo stato di fatto e di diritto preesistente, senza sovrapporsi con scelte discrezionali alle competenze del ricorrente - Reiezione della doglianza. (*Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 25 gennaio 1995, n. 209; Costituzione, artt. 105 e 113*).

N. 420 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 605

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Disposizioni sulla proposta o sul parere del Procuratore della Repubblica in ordine all'ammissione del collaboratore di giustizia allo speciale programma di protezione - Conflitto di attribuzione proposto, in relazione a tale atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ammissibilità del conflitto - Requisiti soggettivi - Verifica in via definitiva - Legittimazione attiva del ricorrente Procuratore della Repubblica - Sussistenza, con riferimento esclusivo alla difesa dell'integrità della competenza inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale. (*Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, artt. 1, comma 3, 2, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 2; Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Disposizioni sulla custodia extracarceraria dei collaboratori di giustizia - Conflitto di attribuzione proposto, in relazione a

lesione delle attribuzioni costituzionali del pubblico ministero. (*Decreto del Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687; Costituzione, art. 112; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Pubblico ministero - Poteri d'indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto di attribuzione proposto, in relazione a tale atto, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Eccezione di inammissibilità del conflitto, per carenza dei requisiti dell'attualità e della concretezza essendo mancata in concreto l'applicazione del regolamento contestato ed essendovi opposizione a tale applicazione dalla stessa parte che se ne ritiene lesa - Sussistenza dell'interesse ad agire - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità - Rigetto dell'eccezione.

Pubblico ministero - Poteri d'indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Eccezione di inammissibilità, per difetto di interesse del ricorrente, cui spetterebbe in ogni caso il potere di disapplicare l'atto impugnato - Inidoneità di tale potere a reintegrare la sfera di attribuzioni asseritamente lesa - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità del conflitto.

Sicurezza pubblica (amministrazione della) - Collaboratori di giustizia - Misure di protezione - Norme legislative di base - Criteri di individuazione dei soggetti da ammettere alla protezione e programmi di protezione - Istituzione e competenze dell'apposita Commissione centrale - Rispondenza a interessi di rilievo costituzionale - Iniziative, proposte e pareri dei Procuratori della Repubblica - Rapporti tra Commissione centrale e autorità giudiziarie - Loro necessario svolgimento in un quadro di cooperazione istituzionale. (*D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 - convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82 -, artt. 9 e seguenti*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto di attribuzione, nei confronti del Governo, proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ricorso avverso la norma che attribuisce alla commissione

amministrativo regionale del Lazio recante l'ordine al Consiglio superiore della magistratura di dare compiuta esecuzione alla precedente decisione cautelare, con contestuale designazione del Ministro di grazia e giustizia, quale Commissario *ad acta*, per la nomina del supplente all'ufficio direttivo - Conflitto di attribuzione sollevato con ricorso del Consiglio superiore della magistratura in relazione ai provvedimenti del Giudice amministrativo e del Ministro - Ammissibilità del conflitto - Conferma in via definitiva dell'ordinanza (n. 214 del 1995) di prima e sommaria deliberazione - Sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi - Legittimazione attiva del Consiglio superiore della magistratura e legittimazione passiva del Tribunale amministrativo del Lazio - Esclusione della legittimazione a resistere del Ministro di grazia e giustizia. (*Ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 7 dicembre 1994, n. 2915; e 25 gennaio 1995, n. 209; provvedimenti del Ministro e del direttore generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia 3 marzo 1995; Costituzione, artt. 103, 105 e 110; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37*).

Funzione giurisdizionale - Decisioni giurisdizionali - Esecuzione coattiva - Necessità, in quanto connotato intrinseco ed essenziale della stessa funzione.

Decisioni del giudice amministrativo - Esecuzione coattiva, attraverso il giudizio di ottemperanza, anche nei confronti degli atti del Consiglio superiore della magistratura - Necessità - Fondamento costituzionale negli inderogabili principi di legalità dell'azione amministrativa e di effettività della tutela giurisdizionale. (*Costituzione, artt. 24, 28, 97, 98, 101, 103, 105 e 113*).

Giustizia amministrativa - Giudizio di ottemperanza - Ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio recante l'ordine al Consiglio superiore della magistratura di dare compiuta esecuzione a precedente decisione (dello stesso TAR) di sospensione, in via cautelare, della delibera consiliare di nomina del presidente del Tribunale di Catania, con la contestuale designazione, quale commissario *ad acta*, del Ministro di grazia e giustizia - Conflitto di attribuzione sollevato con ricorso del Consiglio superiore della magistratura - Contestata non sottoponibilità degli atti del Consiglio superiore alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo - Reiezione del ricorso - Spettanza al Tribunale amministrativo regionale del Lazio dei poteri esercitati. (*Ordinanze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio 7 dicembre 1994, n. 2915; e 25 gennaio 1995, n. 209; Costituzione, artt. 24, 105 e 113*).

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli di immodificabilità assoluta - Provvedimenti di vincolo su aree e beni (adottati ai sensi dell'art. 2 d.m. 21 settembre 1984) - Mancata previsione della loro notificazione ai proprietari interessati - Denunziata disparità di trattamento, nonché violazione del diritto di difesa e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431 - art. 1-quinquies; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, art. 97, primo comma).

N. 418 — Sentenza 21 luglio 1995 Pag. 581

Edilizia e urbanistica - Condono edilizio - Disposizioni di legge statale sulla finanza pubblica - Riapertura ed estensione dei termini del condono - Prevista inapplicabilità di tali disposizioni alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni regionali o provinciali conferite da statuti speciali o da norme di attuazione - Esclusione delle disposizioni relative alla misura dell'oblazione ed ai termini per il versamento di questa - Conseguente immediata loro applicabilità nel territorio provinciale - Ricorso della Provincia di Trento - Lamentata violazione delle competenze provinciali in materia di urbanistica, piani regolatori, tutela del paesaggio, ed altre - Sussistenza della potestà, esercitata in concreto dalla Provincia ricorrente, di dettare liberamente leggi in materia di condono per gli abusi commessi nel suo territorio, salvo il limite anzidetto - Inammissibilità della questione, per difetto di interesse a ricorrere. (Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 21; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, numeri 3, 5, 6, 16, 17, 21 e 24; 9, numero 9; e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

N. 419 — Sentenza 6 settembre 1995 » 589

Intervento in giudizio - Intervento di soggetti diversi da quelli che hanno promosso e nei confronti dei quali è stato sollevato il conflitto - Inammissibilità - Fattispecie. (Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 27).

Consiglio Superiore della magistratura - Competenza - Nomina di magistrati agli uffici direttivi - Nomina del presidente del Tribunale di Catania - Sospensione, in via cautelare, della delibera consiliare e successiva ordinanza del Tribunale

N. 417 — Sentenza 21 luglio 1995 Pag. 563

Petitum in ordine alla questione sollevata - Richiesta di sentenza additiva implicante una scelta discrezionale, secondo l'eccezione di inammissibilità prospettata - Esclusione - Rigetto dell'eccezione - Ammissibilità della questione.

Paesaggio (tutela del) - Valore costituzionale primario - Attuazione legislativa - Natura di grande riforma economico-sociale. (*Legge 8 agosto 1985, n. 431; Costituzione, art. 9*).

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli di immodificabilità assoluta - Durata ultraquinquennale - Limiti temporali - Mancata previsione - Denunziata violazione del diritto di proprietà, con effetti di sostanziale espropriazione dei beni gravati dai vincoli - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-quinquies; Costituzione, art. 42, commi secondo e terzo*).

Paesaggio (tutela del) - Beni che realizzino interessi estetico-culturali - Vincoli gravanti su tali beni - Non riconducibilità ad atto di espropriazione suscettibile di indennizzo.

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli di immodificabilità assoluta - Durata ultraquinquennale - Limiti temporali - Mancata previsione - Denunziata violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento dell'amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.L. 27 giugno 1985, n. 312 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-quinquies; Costituzione, artt. 3 e 97*).

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli di immodificabilità assoluta - Provvedimenti impositivi del vincolo - Diversità delle forme di comunicazione - Pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* degli elenchi delle «bellezze di insieme» - Mancata previsione della notificazione, come previsto nel caso di «bellezze individue» - Denunziata violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 2 e 4; Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma*).

Eguaglianza (principio di) - Disparità di fatto inerenti alle vicende applicative delle norme di legge - Rilevanza nel giudizio di costituzionalità - Esclusione. (*Costituzione, art. 3*).

Bellezze naturali (protezione delle) - Vincoli - Forme di comunicazione dei provvedimenti costitutivi dei vincoli - Scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore - Diversità di disciplina, in relazione a diversità strutturale dei beni in considerazione - Ragionevolezza.

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorso della Regione Lombardia - Disattivazione o riconversione di ospedali, di ridotte dimensioni - Obbligo per le Regioni - Denunziata violazione delle competenze regionali in materia sanitaria - Insussistenza, stante la facoltà delle Regioni di deroga motivata alla previsione generale ed astratta della legge - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 3, comma 1; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorso della Regione Lombardia - Disattivazione o riconversione di ospedali, di ridotte dimensioni - Ospedali specializzati esclusi dalla procedura di disattivazione o riconversione - Pubblicazione, a cura delle Regioni, del loro elenco - Previsione di poteri sostitutivi statali, in caso di inadempimento regionale - Denunziata violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni - Insussistenza, sulla base di una corretta interpretazione della disposizione impugnata - Necessità di un previo atto statale di invito-diffida alle Regioni inadempienti - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 3, comma 1; Costituzione, artt. 117, 118 e 119*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorsi della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna - Blocco delle assunzioni e limitazioni, per il 1995, di personale - Denunziata violazione dell'autonomia regionale in materia sanitaria e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esclusione, stante il carattere temporaneo delle misure disposte - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 4, comma 2; Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 119*).

Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorsi delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Siciliana - Acquisto di beni e servizi sanitari - Tetto massimo di spesa per gli anni 1995-1997 - Denunziata violazione delle competenze in materia sanitaria e dell'autonomia finanziaria regionale, nonché della speciale autonomia garantita alla Regione Siciliana, del principio di ragionevolezza, del diritto alla salute e del principio di buon andamento dell'amministrazione - Esclusione, stante il carattere temporaneo della disposizione impugnata e la finalità di contenimento della spesa sanitaria - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 6, comma 1; Costituzione, artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119; statuto speciale Regione Siciliana, artt. 17 e 19*).

fondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 589, in relazione agli artt. 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, e 1 e 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 578; Costituzione, artt. 3, 25 e 27*).

N. 415 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 527

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Autorità legittimate a promuoverla - Pubblico ministero (nella specie, Sostituto Procuratore generale della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana) - Carenza di poteri decisorî - Difetto conseguente di legittimazione a sollevare questioni di costituzionalità. (*Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

Corte dei conti - Giudizi di responsabilità amministrativa e contabile - Procedimento a carico di magistrati - Spostamento della competenza territoriale (a un ufficio diverso da quello nel quale i magistrati nei cui confronti si procede esercitano, o hanno esercitato, le proprie funzioni) - Omessa previsione, analogamente a quanto fissato dal codice di procedura penale - Prospettata violazione dei principî di eguaglianza, di garanzia del diritto di difesa e di imparzialità della pubblica amministrazione - Questione proposta da sostituto procuratore generale, non legittimato a promuovere l'incidente di costituzionalità - Inammissibilità. (*R.D. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26 - in relazione all'art. 11 del cod. proc. pen. -; Costituzione, artt. 3, 24 e 97*).

N. 416 — Sentenza 21 luglio 1995 » 535

Ricorso in via principale delle Regioni - Impugnativa di legge statale - Presupposto che ne legittima l'esercizio - Attinenza delle censure a norme incidenti direttamente sulle attribuzioni regionali - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sull'assunto contrario - Reiezione.

Ricorso in via principale delle Regioni - Impugnativa di legge statale - Interesse al ricorso - Sussistenza, attesa la natura delle norme impuginate, incidenti in modo inderogabile e con effetti duraturi, non rimuovibili con successivi interventi legislativi delle Regioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso, basata sull'assunto della carenza di leggi regionali sulle materie di competenza regionale - Reiezione.

Magistratura - Magistrati e personale equiparato - Trattamento economico di quiescenza - Benefici conseguiti per effetto di giudicati (in applicazione dell'art. 5 della legge n. 425 del 1984 e dell'art. 2 della legge n. 27 del 1981) - Trasformazione in assegno personale riassorbibile - Denunziata vanificazione dei giudicati, in contrasto con il principio della tutela giurisdizionale - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 1, comma 6; Costituzione, art. 24*).

Legge in genere - Disciplina dei rapporti di durata - Disposizioni che ne modifichino in senso sfavorevole l'oggetto, ancorché costituito da diritti soggettivi perfetti - Possibilità, entro il limite della ragionevolezza.

Magistratura - Magistrati e personale equiparato - Trattamento economico di quiescenza - Riliquidazione delle pensioni - Esclusione degli adeguamenti automatici previsti per il personale in servizio - Lamentato divario fra trattamento di attività di servizio e quello di pensione - Violazione dei principi di eguaglianza e di proporzionalità e adeguatezza della pensione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2; Costituzione, artt. 3, 36 e 38*).

Pensioni - Proporzionalità e adeguatezza - Necessità che tali caratteri siano assicurati anche oltre l'epoca del collocamento a riposo - Automatica estensione alle pensioni dei miglioramenti riconosciuti al personale in servizio - Esclusione.

N. 410 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 477

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze da indennità di esproprio, somme percepite per cessione volontaria o per acquisizione coattiva - Dedotta natura di semplice ristoro per la privazione di un bene da parte della pubblica amministrazione nonché mancanza di «nuova» ricchezza rilevante per l'imposizione - Denunziata violazione del principio di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Reddito - Nozione, ai fini dell'imposizione tributaria.

Previdenza e assistenza - Licenziamenti collettivi per cessazione di attività - Collocamento dei lavoratori in mobilità - Indennità di mobilità - Esclusione dell'indennità per i soggetti non iscritti nelle liste di mobilità per mancata attivazione della relativa procedura, da parte del datore di lavoro - Denunciata violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento tra lavoratori licenziati per lo stesso motivo, che possono beneficiare, o meno, della prestazione previdenziale se e in quanto sia stato attivato, o meno, il procedimento di mobilità - Non fondatezza della questione. (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 1; Costituzione, art. 3).

Previdenza e assistenza - Prestazioni previdenziali - Indennità di mobilità - Presupposti per la sua erogazione - Conseguenti oneri derivanti dall'iscrizione nelle liste di mobilità.

Previdenza e assistenza - Licenziamenti collettivi per cessazione di attività - Collocamento dei lavoratori in mobilità - Indennità di mobilità - Esclusione dell'indennità per i soggetti non iscritti nelle liste di mobilità per mancata attivazione della relativa procedura, da parte del datore di lavoro - Denunciata violazione della tutela previdenziale, in quanto conseguente a un comportamento arbitrario di soggetti estranei al rapporto previdenziale - Non fondatezza della questione. (Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 1; Costituzione, art. 38).

N. 414 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 519

Legge penale - Determinazione della fattispecie - Criteri e strumenti - Rinvio ad altre fonti o a contrassegni naturalistici esterni - Compatibilità, a determinate condizioni, con il principio di legalità, anche quando nelle suddette fonti e contrassegni siano intervenuti mutamenti. (Costituzione, art. 25).

Omicidio - Omicidio colposo - Previsione codicistica, basata su una concezione di morte di ordine naturalistico, ovvero al venir meno delle funzioni cardiaca, respiratoria e celebrale - Necessità, in forza di successive norme di legge (del 1975 e del 1993) sul prelievo di organi a fini di trapianto, di considerare evento determinante della morte la cessazione irreversibile delle funzioni dell'encefalo - Conseguente prospettata violazione dei principi di legalità e del divieto di applicazione analogica della norma penale, di personalità della responsabilità penale, nonché del divieto di sottoporre ad identica sanzione fatti sostanzialmente diversi - Insussistenza - Non

sizione coattiva - Retroattività dell'imposizione - Conseguente effetto di riduzione dell'indennizzo già conseguito, in violazione del principio di effettività e adeguatezza della riparazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, art. 42, comma terzo*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione - Retroattività dell'imposizione - Pretesa duplicazione di imposta a carico dei proprietari dei fondi occupati, in quanto gravati anche da imposta sul reddito fondiario - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di capacità contributiva - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 6; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 411 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 491

Legge penale - Nuove fattispecie penali - Possibilità di introdurre, attraverso decisioni della Corte costituzionale - Esclusione. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Reati e pene - Fattispecie penali - Maltrattamento di animali - Previsione come contravvenzione sanzionata penalmente - Omessa previsione dell'ipotesi, ritenuta più grave, dell'uccisione immotivata di animale proprio - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto, inoltre, con gli obblighi internazionali in materia di tutela di animali domestici - Richiesta al giudice costituzionale di non consentita pronuncia additiva - Inammissibilità della questione. (*Cod. pen., art. 727; Costituzione, artt. 3 e 10*).

N. 412 — Sentenza 20 luglio 1995 » 495

Rilevanza della questione - Eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza - Reiezione - Adeguata motivazione, svolta dai giudici rimettenti - Riesame da parte del giudice costituzionale - Esclusione.

Giudizio *a quo* - Ordine di esame delle questioni nel giudizio predetto - Possibilità di riesame e sindacato, in sede di giudizio di costituzionalità - Esclusione.

Questione di legittimità costituzionale - Parametri costituzionali - Possibile integrazione dei parametri indicati, nelle ordinanze di rimessione, con altri proposti dalle parti private - Esclusione.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze da indennità di esproprio, somme percepite per cessione volontaria o per acquisizione coattiva - Retroattività dell'imposizione per somme percepite dal 1° gennaio '89 al 31 dicembre '91 - Denunziata violazione del principio di capacità contributiva - Non riconducibilità della fattispecie concreta alla disciplina impugnata - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze da indennità di esproprio, somme percepite per cessione volontaria o per acquisizione coattiva - Retroattività dell'imposizione - Denunziata violazione di principio di capacità contributiva - Insussistenza - Limitazione temporale della disposta retroattività e prevedibilità dell'imposizione - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze da indennità di esproprio, somme percepite per cessione volontaria o per acquisizione coattiva - Retroattività dell'imposizione - Denunziata disparità di trattamento in relazione all'epoca in cui furono adottati i provvedimenti ablatori - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, art. 3*).

Leggi in genere - Successione delle leggi nel tempo - Diversità di trattamento che ne possano derivare - Incompatibilità con il principio di eguaglianza - Esclusione.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze da indennità di esproprio, somme percepite per cessione volontaria o per acquisizione coattiva - Retroattività dell'imposizione - Diversità di trattamento riservato al soggetto espropriato rispetto a chi aliena volontariamente il bene - Giustificazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, art. 3*).

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Oggetto dell'imposta - Redditi diversi - Plusvalenze - Indennità di occupazione, interessi sulle plusvalenze da indennità di esproprio, somme percepite per cessione volontaria o per acqui-

nuta impossibilità, per il giudice, di qualificare diversamente il contratto nell'ipotesi in cui il sottostante rapporto abbia, di fatto, i contenuti e le modalità di svolgimento propri del lavoro subordinato - Asserita violazione del diritto di agire in giudizio, delle garanzie del lavoro e della previdenza, della esigenza di equo contemperamento tra le attività economiche privata e pubblica, nonché dei principî di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questione già decisa sulla base di un diverso presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 13, commi 2 e 3, così come sostituito dall'art. 6-bis del d.l. 18 gennaio 1993, n. 9 - convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1993, n. 67 -; Costituzione, artt. 3, 4, 24, 35, 38, 41 e 97*).

N. 354 — Ordinanza 12 luglio 1995 Pag. 85

Corte dei conti - Giurisdizione e controllo - Nuove disposizioni in materia - Istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali - Sezione giurisdizionale centrale per la Sicilia - Omessa previsione - Lamentata violazione della disposizione statutaria sulla costituzione di sezioni degli organi giurisdizionali centrali, ivi compresa la Corte dei conti - *Ius superveniens* - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*D.L. 15 novembre 1993, n. 453 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19 - , art. 1, comma 5; Statuto speciale Regione Siciliana, art. 23*).

N. 355 — Ordinanza 12 luglio 1995 » 89

Imposte e tasse - Imposizione straordinaria, per l'anno 1992, a carico dei possessori di motocicli di potenza fiscale superiore a 6 cavalli, nella misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali e relativa addizionale - Esclusione dall'imposizione o assoggettamento all'imposizione in misura inferiore (a seconda, rispettivamente, della potenza fiscale o della lunghezza) dei possessori di imbarcazioni da diporto a motore - Asserita violazione dei principî di eguaglianza e di capacità contributiva - Questione già decisa - Manifesta infondatezza. (*D.L. 19 settembre 1992, n. 384 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 - , art. 8, comma 1, lett. a-bis), e comma 2-bis; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Regioni in genere - Bilancio - Somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alle Regioni - Vincolo di destinazione - Esclusione, in via normale. (*Costituzione, art. 81; legge 19 maggio 1976, n. 335, art. 21*).

N. 348 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 57

Provvedimenti di urgenza - Provvedimenti d'urgenza a tutela di interessi legittimi - Possibilità di adozione inibita al giudice amministrativo e al giudice ordinario, in attesa che il giudice amministrativo emetta la sua pronuncia sull'istanza di sospensione - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente (adito, nella specie, con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ.) - Manifesta inammissibilità della questione. (*Codice di procedura civile, art. 700; legge 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 21, comma settimo; Costituzione, artt. 24 e 113*).

Provvedimenti di urgenza - Provvedimenti di urgenza a tutela di interessi legittimi - Possibilità di adozione inibita al giudice comune e alla Corte costituzionale, durante la sospensione del processo, nel quale sia stato sollevato l'incidente di costituzionalità, o durante la pendenza del giudizio di costituzionalità - Lamentata lesione del diritto di difesa e del principio della tutela giurisdizionale - Difetto di giurisdizione del giudice rimettente - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

Giudice *a quo* - Difetto evidente di giurisdizione - Questioni di legittimità costituzionale sollevate dal medesimo giudice - Irrilevanza.

N. 349 — Ordinanza 12 luglio 1995 » 61

Imposte e tasse - Imposte dirette - Indennità percepite in conseguenza di atti volontari o provvedimenti emessi successivamente al 31 dicembre 1988 (nella specie, in seguito ad occupazione acquisitiva illegittima) - Tassabilità con effetto retroattivo (rispetto alla data di entrata in vigore della normativa impugnata) - Lamentata lesione dei principî di eguaglianza e capacità contributiva - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione sollevata - Manifesta inammissibilità. (*Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 9; Costituzione, artt. 3 e 53*).

N. 347 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 49

Sanità pubblica - Regione Campania - Servizio di controllo delle prestazioni farmaceutiche - Convenzione con l'Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche - Definizione del rapporto debitorio della Regione con l'Italsiel - Mezzi di copertura già previsti in bilancio - Autorizzazione successiva di spesa con legge avente contenuto sostanzialmente amministrativo - Presunta finalità di elusione del procedimento e dei controlli tipici degli atti amministrativi, con violazione del principio di buon andamento - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994; Costituzione, art. 97*).

Legge in genere - Legge-provvedimento - Divieto di adozione - Desumibilità dalla Costituzione - Esclusione. (*Costituzione, art. 97*).

Giudizio di legittimità costituzionale - Oggetto - Legge-provvedimento - Sindacato della Corte in ordine alla scelta compiuta dal legislatore - Limiti - Considerazione di elementi di fatto posti a base della scelta stessa - Esclusione.

Bilancio delle regioni - Ripartizione di spesa in più esercizi - Legittimità.

Regione Campania - Servizio di controllo delle prestazioni farmaceutiche - Convenzione con l'Italsiel per la lettura automatica delle prestazioni farmaceutiche - Legge di autorizzazione di spesa - Previsione di rateazione in tre anni di una spesa già effettuata e di copertura con imputazione sui fondi globali della Regione - Lamentata violazione dei principi di certezza ed annualità del bilancio - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994; Costituzione, art. 81; legge 19 maggio 1976, n. 335, artt. 5 e 13*).

Regioni in genere - Bilancio - Fondo globale ex art. 13 legge n. 335 del 1976 - Destinazione ordinaria ai provvedimenti legislativi perfezionati dopo l'approvazione del bilancio - Prelievi per la copertura di spese già previste - Possibilità.

Sanità pubblica - Regione Campania - Servizio di controllo delle prestazioni farmaceutiche - Convenzione con l'Italsiel per la lettura automatica delle prescrizioni farmaceutiche - Legge di autorizzazione di spesa - Previsione di copertura della spesa a carico delle risorse proprie della Regione anziché di quelle del fondo sanitario nazionale - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 2 dicembre 1994; Costituzione, art. 81*).

ricorrano le condizioni previste - Non fondatezza della questione. (*D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 23, comma 4; d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, art. 16, comma quarto; Costituzione, artt. 3, 24 e 53*).

N. 427 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 701

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Legge in materia - Adozione con procedimento ordinario - Lamentata inosservanza delle forme previste per i provvedimenti di amnistia, cui il condono andrebbe assimilato - Conseguente violazione della norma costituzionale revisionata (a seguito della legge costituzionale n. 1 del 1992) - Insussistenza, sulla base dei motivi già espressi in precedente decisione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38; Costituzione, art. 79 - come modificato con legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1*).

Reati urbanistici - Condono edilizio - Collegamento con il procedimento amministrativo di sanatoria - Assimilabilità del condono a un procedimento di amnistia - Esclusione.

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande, con riferimento agli abusi edilizi perpetrati sino al 1993 - Dedotta mancanza dei caratteri di straordinarietà ed eccezionalità della disciplina - Denunciata sua irragionevolezza - Insussistenza nella situazione considerata al presente - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 38; Costituzione, art. 3*).

Reati urbanistici - Condono edilizio - Eccezionalità della misura - Giustificazione, in relazione anche a ragioni contingenti e straordinarie di natura finanziaria - Eventuale reiterazione del condono, con ulteriore e persistente spostamento dei termini - Mancanza di giustificazione, sul piano della ragionevolezza.

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciata irragionevolezza, derivante dal contrasto della prevista estinzione della punibilità con le finalità proprie della pena connessa all'incriminazione - Esclusione, stante il quadro normativo risultante dalle norme censurate e da quelle succedutesi nel tempo - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; Costituzione, art. 3*).

- N. 395 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 355

Regione Siciliana - Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Alloggi della Regione, realizzati ai sensi della legge regionale n. 54 del 1985, da destinarsi alle forze dell'ordine o da queste occupati - Possibilità di alienazione (ai sensi della legge n. 560 del 1993 e della legge regionale n. 43 del 1994) - Determinazione dei prezzi di vendita in misura notevolmente inferiore rispetto a quelli d'acquisto e al valore di mercato - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta parziale promulgazione della legge recante la disposizione impugnata (con omissione di quest'ultima) e successiva abrogazione della stessa disposizione, nelle more del giudizio di costituzionalità - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 7 aprile 1995, art. 6; Costituzione, art. 97*).

- N. 396 — Sentenza 20 luglio 1995 » 359

Regione Siciliana - Personale della Regione e degli enti locali - Disciplina - Disposizioni concernenti inquadramenti nella qualifica superiore, l'equiparazione tra categorie di personale, l'estensione di trattamento pensionistico più favorevole a personale che ne era escluso, l'interpretazione autentica di una precedente norma regionale e assunzioni *ope legis* - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentata disparità di trattamento, con incidenza sulle procedure di reclutamento di personale pubblico e sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e con interferenza nell'esercizio della funzione giurisdizionale - Sopravvenuta pubblicazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della legge regionale contenente le disposizioni impuginate nonché coeva abrogazione delle stesse disposizioni - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 7 aprile 1995, artt. 12, 13, 14, 15, 20 e 21; Costituzione artt. 3, 97, 101 e 103*).

- N. 397 — Ordinanza 20 luglio 1995 » 363

Regione Piemonte - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili - Scarichi di insediamenti produttivi convogliati in pubbliche fognature, dotate di impianti di depurazione - Possibilità, per gli enti gestori di tali impianti, di derogare ai limiti di tollerabilità previsti

cacia - Decorrenza, per tutte le disposizioni, dalla data di insediamento delle istituende commissioni tributarie, provinciali e regionali - Lamentata irragionevolezza - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80, comma 2, nel testo modificato dall'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 ottobre 1993, n. 427 -; Costituzione, art. 3, primo comma).

N. 352 — Ordinanza 12 luglio 1995 Pag. 75

Tassa automobilistica - Trasformazione della tassa in imposta sulla proprietà commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Lamentata incidenza sul principio di eguaglianza per mancanza di distinzione all'interno della categoria degli automobilisti - Omessa indicazione, da parte del giudice *a quo*, di termini di comparazione della questione - Manifesta infondatezza. (D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 -, art. 5, sub art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 2, lett. b); Costituzione, art. 3).

Tassa automobilistica - Trasformazione della tassa in imposta sulla proprietà commisurata ai cavalli fiscali degli autoveicoli - Lamentata incidenza sul principio di capacità contributiva - Questione sollevata in base a premesse erronee e con motivazioni contraddittorie - Manifesta infondatezza. (D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 -, art. 5, sub art. 5, commi ventisettesimo, trentaduesimo e trentatreesimo del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, art. 2, lett. b); Costituzione, art. 53).

Capacità contributiva - Principio costituzionale - Indici della capacità, rilevanti ai fini della entità dell'onere tributario - Determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore - Sindacabilità, in caso di palese arbitrarietà e irrazionalità delle scelte adottate. (Costituzione, art. 53).

N. 353 — Ordinanza 12 luglio 1995 » 81

Previdenza e assistenza sociale - Obblighi previdenziali e assistenziali previsti per il lavoro subordinato - Inestensibilità ai contratti d'opera o per prestazioni professionali (stipulati da province, comuni, comunità montane e loro consorzi) - Rite-

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Interventi nei centri storici - Aumento della volumetria complessiva dell'ambito urbano per nuovi servizi e attrezzature pubbliche - Denunziata violazione di principi fondamentali delle leggi statali - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 2, comma 6; Costituzione art. 117*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Calcolo della volumetria complessiva preesistente consentita - Non computabilità dei volumi abusivi - Omessa espressa previsione della previa demolizione degli stessi volumi - Denunziata irragionevolezza, con premio all'abusivismo - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 13; Costituzione art. 117*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Approvazione regionale dei programmi integrati non conformi agli strumenti urbanistici generali - Previsione di silenzio-assenso, decorso il termine di 120 giorni - Violazione del principio fondamentale nella legge dello Stato, che richiede una valutazione esplicita degli organi regionali nei procedimenti con diversificato contributo degli organi e uffici competenti - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 9, comma 1; Costituzione art. 117*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Scadenza del decennio di efficacia del programma - Obbligo del Comune di adottare un nuovo programma integrato, per la parte non attuata del precedente - Conseguente indefinita protrazione dei vincoli derivanti dall'originario programma - Violazione del principio di certezza temporale dei vincoli urbanistici - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 10, commi 9 e 10; Costituzione art. 117*).

N. 409 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 461

Magistratura - Magistrati e personale equiparato - Trattamento economico di quiescenza - Riliquidazione - Esclusione degli adeguamenti periodici previsti per il personale in servizio - Asserito contrasto con il giudicato della sentenza costituzionale n. 501 del 1988 - Questione già oggetto di ulteriore esame, da parte della Corte costituzionale - Manifesta infondatezza. (*Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2, commi 1 e 2 - in relazione all'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 -; Costituzione, art. 136*).

mini della questione risultino con sufficiente chiarezza - Applicazione al caso di specie. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 38, primo comma; d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 - convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 -, art. 6; d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, art. 1; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23).

Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Modifiche legislative delle norme censurate, intervenute in epoca successiva ai fatti per i quali pende il giudizio principale - Ininfluenza sulla rilevanza della questione sollevata.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Modalità di riscossione - Versamento dell'imposta tramite azienda di credito - Dipendenze bancarie abilitate a ricevere il versamento - Obbligo imposto al contribuente di rilasciare la delega, in ogni caso, presso una dipendenza dell'azienda delegata, sita nella circoscrizione territoriale del competente ufficio (IVA) - Lamentata irragionevolezza della disciplina, tale da vanificare il generale canone di coerenza dell'ordinamento nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre prestazioni fiscali e parafiscali (bollo sulle patenti e sui passaporti, tassa della salute ecc.) - Insussistenza, anche avuto riguardo alle conseguenze riconnesse all'inosservanza delle modalità stabilite e all'impossibilità di assumere come *tertium comparationis* le diverse discipline adottate per altri tributi - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma - come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24; Costituzione, art. 3).

Imposte e tasse - Modalità di riscossione - Discrezionalità del legislatore nella relativa disciplina, in relazione ai singoli tipi di imposta e dei termini per i versamenti.

Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Modalità di riscossione - Versamento dell'imposta tramite azienda di credito - Obbligo per il contribuente di rilasciare la delega, in ogni caso, presso una dipendenza dell'azienda delegata, sita nella circoscrizione territoriale del competente ufficio (IVA) - Lamentati ostacoli al diritto di circolazione del contribuente nei giorni di scadenza dei pagamenti - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38, primo comma - come modificato dall'art. 1 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24; Costituzione, art. 16).

abbia ottenuto piú voti - Denunciata violazione del principio di eguaglianza del voto, connesso con quello di proporzionalità implicito nella proclamazione della sovranità popolare - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, comma 6, ultimo periodo; Costituzione, artt. 1, comma secondo, 48, comma secondo*).

Elezioni - Elezione a consigliere comunale nei Comuni con piú di 15.000 abitanti - Seggi di minoranza - Ripartizione dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegate con candidato non eletto alla carica di sindaco - Attribuzione a tali gruppi della somma delle cifre elettorali ottenute da ciascuna delle liste collegate e successiva ripartizione dei seggi tra queste ultime in base ai rispettivi quozienti - Possibilità che alla singola lista collegata con minor numero di voti vengano assegnati piú seggi di quelli attribuiti a lista non collegata che abbia ottenuto piú voti - Denunciata incidenza sul principio che esige eguaglianza di condizioni nell'accesso alle cariche elettive - Insussistenza, attesa l'oggettiva predeterminazione del criterio prescritto, che opera in modo eguale per tutti i candidati - Non fondatezza della questione. (*Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, comma 6, ultimo periodo; Costituzione, art. 51, primo comma*).

Elezioni - Elezione a consigliere comunale nei Comuni con piú di 15.000 abitanti - Seggi di minoranza - Ripartizione dei seggi tra le liste o gruppi di liste collegate con candidato non eletto alla carica di sindaco - Attribuzione a tali gruppi della somma delle cifre elettorali ottenute da ciascuna delle liste collegate e successiva ripartizione dei seggi tra queste ultime in base ai rispettivi quozienti - Possibilità che alla singola lista collegata con minor numero di voti vengano assegnati piú seggi di quelli attribuiti a lista non collegata che abbia ottenuto piú voti - Denunciata incidenza sui diritti, costituzionalmente garantiti nel momento elettorale, dei partiti politici - Insussistenza, mancando una identificazione tra partiti e liste elettorali e in quanto il collegamento tra liste rappresenta una libera opzione delle formazioni politiche interessate, collegate sulla base di un'affinità programmatica, e può consentire inoltre la rappresentanza di formazioni minori - Non fondatezza della questione. (*Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, comma 6, ultimo periodo; Costituzione, art. 49*).

N. 430 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 741

Ordinanza di rimessione - Riferimenti normativi necessari - Disposizioni censurate - Indicazione imprecisa o erronea da parte del giudice *a quo* - Possibilità di rettifica quando i ter-

Difesa (diritto di) - Onere del patrocinio o della difesa tecnica - Eccezioni - Compatibilità con i principi costituzionali. (*Costituzione, art. 24*).

Difesa (diritto di) - Modalità di esercizio del diritto - Disciplina - Totale o parziale eliminazione dell'onere del patrocinio - Possibilità, ove ricorrano plausibili giustificazioni. (*Costituzione, artt. 3 e 24*).

Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni civili o militari - Impugnative e procedimento - Parte privata - Facoltà della presentazione del ricorso e della difesa scritta - Esclusione della difesa orale in udienza, consentita invece all'amministrazione pubblica (attraverso un proprio dirigente o funzionario) - Denunziata disparità di trattamento tra la parte privata e l'amministrazione convenuta - Non fondatezza della questione. (*D.L. 15 novembre 1993, n. 453 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 5; Costituzione, art. 3*).

N. 429 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 731

Questione di legittimità costituzionale - Esame nei termini fissati dalla ordinanza di rimessione - Presa in considerazione di ulteriori profili di illegittimità prospettati dalla parte privata - Esclusione.

Voto (diritto di) - Elezioni di organi politici - Principio di eguaglianza del voto - Nesso con il principio fondamentale di eguaglianza e con il principio della sovranità popolare. (*Costituzione, artt. 1, comma secondo, 3, primo comma, e 48, comma secondo*).

Voto (diritto di) - Principio di eguaglianza del voto - Contenuto effettivo - Limiti - Non riferibilità al risultato concreto della manifestazione di volontà dell'elettore - Impossibilità di ritenere costituzionalizzata, in base ad esso, la scelta di un sistema elettorale proporzionalistico. (*Costituzione, art. 48, comma secondo*).

Elezioni - Elezione a consigliere comunale nei Comuni con più di 15.000 abitanti - Seggi di minoranza - Ripartizione dei seggi tra le liste, o gruppi di liste, collegate con candidato non eletto alla carica di sindaco - Attribuzione a tali gruppi della somma delle cifre elettorali ottenute da ciascuna delle liste collegate e successiva ripartizione dei seggi tra queste ultime in base ai rispettivi quozienti - Possibilità che alla singola lista collegata con minor numero di voti vengano assegnati più seggi di quelli attribuiti alla lista non collegata che

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunziato contrasto con il limite della utilità sociale imposto alla iniziativa economica privata, e con quelli connessi, quali il diritto di vivere in un ambiente non degradato - Conseguente irrazionale dismissione della tutela di diritti costituzionali, a favore delle condotte illecite dei privati - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44; Costituzione, artt. 2, 3 e 41*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Costruzioni abusive non demolite e perciò acquisite gratuitamente al patrimonio dei Comuni - Possibilità per il responsabile dell'abuso di ottenere la sanatoria per tali beni, nonostante il mutamento della proprietà - Lamentata espropriazione senza corrispettivo a danno del Comune, in contrasto con il principio di ragionevolezza - Insussistenza, alla luce di una corretta interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 19; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 43; Costituzione, art. 3, 42, 119 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Opere su aree sottoposte a vincolo, eseguite in violazione del vincolo ma sulla base di concessione edilizia ed in mancanza della sola autorizzazione paesaggistica - Ritenuta impossibilità di richiedere la sanatoria - Denunziata ingiustificata disparità di trattamento, rispetto alle più rilevanti, sul piano penale, ipotesi di opere realizzate senza concessione edilizia né autorizzazione paesaggistica - Insussistenza, sulla base di una corretta interpretazione delle disposizioni censurate - Non fondatezza della questione. (*Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 31; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, commi 1 e 8; Costituzione, art. 3*).

N. 428 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 725

Corte dei conti - Giudizio in materia di pensioni civili o militari - Impugnativa e procedimento - Parte privata - Facoltà della presentazione del ricorso e della difesa scritta - Esclusione della difesa personale svolta oralmente in udienza - Denunziata violazione del diritto di difesa - Non fondatezza della questione. (*D.L. 15 novembre 1993, n. 453 - convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, art. 6, comma 5; Costituzione, art. 24*).

N. 431 — Ordinanza 6 settembre 1995 Pag. 749

Reato militare - Percosse e lesioni personali, commessi per ragioni estranee al servizio e alla disciplina militare - Lamentata ascrizione di tali fatti al *genus* del reato militare, con conseguente sottrazione alla disciplina comune - Asserita violazione dei principî di eguaglianza e di ragionevolezza, nonché delle disposizioni concernenti la giurisdizione per i reati militari - Questioni già decise - Manifesta inammissibilità. (*Cod. pen. militare pace, artt. 37, primo comma, 222, 223 e 224 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3 e 103*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciata disparità di trattamento tra i cittadini e specie rispetto a coloro che non hanno commesso abusi - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; Costituzione, art. 3*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciato mancato bilanciamento con valori costituzionalmente protetti (paesaggio, salute, abitazione, lavoro e altri) - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, disposizioni dei Capi IV e V, e successive modifiche e integrazioni; Costituzione, artt. 2, 9, 32, 41 e 42*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciato contrasto con il principio di obbligatorietà dell'azione penale - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, disposizioni dei Capi IV e V, e successive modifiche e integrazioni; Costituzione, art. 112*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciato contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; Costituzione, art. 27, comma terzo*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciata violazione delle competenze regionali e comunali in materia di governo del territorio - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, disposizioni dei Capi IV e V, e successive modifiche e integrazioni; Costituzione, art. 117, 118 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Esclusione della punibilità - Materia rientrante nella esclusiva competenza statale.

Edilizia e urbanistica - Governo del territorio nazionale - Fissazione delle linee fondamentali - Riserva alla competenza dello Stato. (*Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, primo comma, lett. a*).

Edilizia e urbanistica - Reati urbanistici - Condono edilizio - Riapertura dei termini - Denunciato contrasto con la tutela del paesaggio e del patrimonio artistico della Nazione - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39; legge 28 febbraio 1985, n. 47, disposizioni dei Capi IV e V, e successive modifiche e integrazioni; Costituzione, art. 9*).

centrale, competente a deliberare il programma, la facoltà di utilizzare atti ed informazioni già trasmessi dall'autorità giudiziaria al Ministro dell'interno - Lamentata lesione dell'indipendenza del pubblico ministero - Insussistenza - Spettanza al Governo e per esso al Ministro dell'interno del potere di adottare la norma *de qua*. (*Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, art. 1, comma 3; Costituzione, art. 112*).

Pubblico ministero - Garanzia dell'indipendenza del pubblico ministero - Sua fonte essenziale nell'obbligatorietà dell'azione penale - Previsione e principio costituzionale - Significato e contenuto - Possibilità, in assoluto non preclusa, dell'attribuzione al pubblico ministero, per scopi ulteriori degni di tutela, di compiti non strettamente ed esclusivamente finalizzati all'esercizio della funzione requirente. (*Costituzione, art. 112*).

Azione penale - Esercizio - Inderogabilità del segreto investigativo - Copertura costituzionale, in linea generale - Esclusione - Possibilità di limitazioni o attenuazioni dell'obbligo del segreto sugli atti d'indagine, a tutela di altri interessi di rilievo costituzionale. (*Costituzione, art. 112*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto di attribuzione, nei confronti del Governo, sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ricorso avverso le disposizioni concernenti il contenuto della proposta, o del parere, resi dal Procuratore della Repubblica, per l'ammissione al programma di protezione - Indicazione, nella proposta o nel parere, dei principali fatti criminosi oggetto delle dichiarazioni del soggetto proposto e degli elementi che ne confermano l'attendibilità - Lamentata lesione dell'indipendenza del pubblico ministero - Insussistenza - Spettanza al Governo del potere di adottare le disposizioni impugnate. (*Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, artt. 2, comma 1, in relazione all'art. 4, comma 2; Costituzione, art. 112*).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto

quali grava l'obbligo contributivo, ma anche in parte quelle dei lavoratori autonomi che non sono, invece, tenuti al pagamento dei contributi - Conseguente irragionevole parificazione del trattamento di situazioni diverse, con violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale - Assorbimento di altro profilo di censura. (*Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 1, comma 10, secondo e terzo periodo; Costituzione, art. 3 - e art. 53*).

N. 425 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 685

Regioni e Province autonome - Attività all'estero - Atto statale di indirizzo e coordinamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica - Conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, in relazione a tale atto - Ricorso delle Province autonome di Bolzano e Trento - Pretesa invasione di competenze ad esse statutariamente attribuite - Effettiva natura dell'atto impugnato che, al di là della sua autoqualificazione, disciplina in realtà poteri dello Stato, con espressa salvaguardia delle competenze provinciali in materia di promozione turistica all'estero - Spettanza allo Stato del potere di adottare disposizioni per lo svolgimento di attività promozionali e di mero rilievo internazionale delle Regioni e Province autonome - Reiezione dei ricorsi provinciali. (*D.P.R. 31 marzo 1994; Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, e 16, primo comma; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 3, comma 2*).

Province autonome - Attività delle Province all'estero - Condizioni di esercizio - Competenze rispettive dello Stato, in ordine alle stesse attività provinciali - Svolgimento di entrambe secondo il principio di leale cooperazione tra gli enti in questione. (*D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 4*).

N. 426 — Sentenza 6 settembre 1995 » 695

Imposta di successione - Deduzione delle passività gravanti l'asse ereditario - Termine triennale per la presentazione della documentazione - Decorrenza dall'apertura della successione, anche nell'ipotesi di chiamata all'eredità conseguente ad evento sopravvenuto (all'apertura della successione) - Preteso contrasto con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva, nonché con il diritto di difesa - Insussistenza, sulla base dell'interpretazione logico-sistematica delle norme - Decorrenza del termine dalla data dell'evento sopravvenuto che ha determinato il mutamento di devoluzione dell'eredità, ove

dei periodi di astensione dal lavoro per gravidanza o puerperio - Violazione del principio di tutela della maternità della donna lavoratrice, collegato a quello della eguaglianza, e già puntualmente applicato nelle norme che, in via generale ad altri effetti, prevedono la computabilità dei suddetti periodi - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 7, comma 1, e 16, comma 1 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, 37, primo comma*).

Maternità (tutela della) - Principio costituzionale - Necessità di una speciale adeguata protezione della prole e della madre lavoratrice - Conseguente obbligo per il legislatore di impedire conseguenze negative e discriminatorie nel rapporto di lavoro, derivanti dall'assolvimento della essenziale funzione familiare della donna. (*Costituzione, artt. 3 e 37*).

N. 424 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 677

Questione di legittimità costituzionale - Pertinenza della questione alle domande degli attori nel giudizio *a quo* - Conseguente sussistenza della rilevanza - Ammissibilità della questione.

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Contributi GESCAL a carico dei lavoratori dipendenti - Ritenuta possibile attuale utilizzazione del prelievo anche per le esigenze abitative dei lavoratori autonomi, benché non tenuti al pagamento dei contributi - Asserito conseguente contrasto con i principi di eguaglianza e capacità contributiva - Insussistenza, essendo stata ripristinata, in linea generale, con norma di legge successiva a quelle impugnate e tuttora operante, la originaria destinazione dei contributi GESCAL a favore dei soli lavoratori dipendenti - Non fondatezza della questione. (*Legge 14 febbraio 1963, n. 60, art. 10, primo comma, lettera b) e lettera c); legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 35 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3 e 53*).

Edilizia popolare, economica e sovvenzionata - Edilizia residenziale pubblica - Contributi GESCAL a carico dei lavoratori dipendenti - Possibilità di parziale utilizzazione di tali contributi, in misura complessivamente non superiore a lire 250 miliardi, per interventi di ricostruzione o riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati da avversità atmosferiche - Indebito storno delle risorse dalle finalità proprie, in quanto non destinate, nell'intero ammontare, a soddisfare le esigenze abitative dei lavoratori dipendenti sui

art. 1, comma 6; decreto del Presidente della Giunta regionale Trentino-Alto Adige 13 gennaio 1995, n. 1/L, artt. 41, comma 3, 42, comma 3, 43, comma 4, ultimo periodo, e comma 5, ultimo periodo - corrispondenti agli artt. 18, 19 e 20 della legge Regione Trentino-Alto Adige 30 novembre 1994, n. 3 -; legge Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, art. 6, comma 1, ultimo periodo; legge Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, art. 32, commi 3 e 4).

N. 423 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 669

Giudizio di legittimità costituzionale e giudizio *a quo* - Fatti sopravvenuti all'ordinanza di rimessione, potenzialmente comportanti il venir meno dell'interesse della parte attrice nel giudizio *a quo* e la cessazione della materia del contendere - Inidoneità a influire sulla rilevanza della questione sollevata - Fattispecie.

Previdenza e assistenza sociale - Imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina di integrazione salariale - Licenziamenti per riduzione di personale effettuati in tali imprese - Diritto dei lavoratori all'indennità di mobilità - Condizione dell'anzianità di servizio di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività ed infortuni sul lavoro - Lamentata immotivata esclusione di tutti gli altri casi di sospensione della prestazione lavorativa genericamente considerata - Asserita conseguente violazione del principio di eguaglianza e del diritto alla tutela previdenziale - Differenziazione giustificata dalla peculiarità delle ipotesi considerate - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 luglio 1991, n. 223, artt. 7, comma 1, e 16, comma 1 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 38, comma secondo*).

Questione di legittimità costituzionale - Risoluzione in via interpretativa - Possibilità esclusa dal tenore letterale delle disposizioni censurate - Necessità di apposita pronuncia di accoglimento della questione.

Previdenza e assistenza sociale - Imprese, diverse da quelle edili, rientranti nel campo di applicazione della disciplina di integrazione salariale - Licenziamenti per riduzione di personale effettuati in tali imprese - Diritto dei lavoratori all'indennità di mobilità - Condizione dell'anzianità di servizio di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività e infortuni sul lavoro - Mancata computabilità

mento, nei precetti costituzionali, del principio esplicito dell'eguaglianza fra i due sessi. (*Costituzione, artt. 3, primo comma, 48, primo comma, e 51, primo comma*).

Eguaglianza sostanziale - «Azioni positive» per la rimozione di limitazioni di fatto alla eguaglianza dei cittadini - Possibilità di applicazioni finalizzate alla eliminazione di situazioni di inferiorità sociale ed economica - Esclusione di misure che incidano direttamente sul contenuto di diritti fondamentali. (*Costituzione, art. 3, primo e secondo comma*).

Elezioni - Elettorato passivo - Principio costituzionale in tema di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Valore di regola inderogabile dell'assoluta parità - Conseguente preclusione di qualsiasi tutela preferenziale in base al sesso. (*Costituzione, art. 51, primo comma*).

Eguaglianza (principio di) - Eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive - Impossibilità che l'appartenenza all'uno o all'altro sesso sia assunta a requisito di eleggibilità o candidabilità - Conseguenze - Insuperabile contrasto con tali principi di norme di legge che impongano, per la presentazione delle candidature, riserve di quote in ragione del sesso dei candidati - Possibilità che misure di tal genere siano liberamente adottate da partiti politici o associazioni partecipanti alle elezioni, con apposite previsioni statutarie o regolamentari. (*Costituzione, artt. 3, primo comma, e 51, primo comma*).

Elezioni - Elezione a consigliere comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - Liste dei candidati - Esclusione che l'uno o l'altro sesso possano esservi, di norma, rappresentati in misura superiore ai due terzi - Illegittimità costituzionale (con assorbimento di altro profilo di censura). (*Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, comma 2, ultimo periodo; Costituzione, artt. 3, primo e secondo comma, e 51, primo comma - e 49*).

Elezioni - Elezioni politiche, regionali o amministrative - Disciplina statale e regionale - Disposizioni relative a limiti, vincoli o riserve nelle liste dei candidati in ragione del loro sesso - Sostanziale identità del loro contenuto precettivo a quello della disposizione di legge, concernente la elezione a consigliere comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, dichiarata costituzionalmente illegittima - Illegittimità costituzionale consequenziale (*ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87*). (*Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 7, comma 1, ultimo periodo; legge 15 ottobre 1993, n. 415, art. 2; d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 4, comma secondo, numero 2, ultimo periodo - come modificato dall'art. 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277 -; legge 23 febbraio 1995, n. 43,*

Previdenza e assistenza sociale - Contributi dovuti sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione collettiva o di regolamenti aziendali - Mancato versamento dei contributi ovvero versamento effettuato successivamente al 16 giugno 1991 (data di entrata in vigore della legge n. 166 del 1991), da parte dei datori di lavoro - Esonero dal pagamento - Omessa previsione di un contributo di solidarietà, pure imposto per il futuro, quale contropartita necessaria del predetto esonero - Contrasto con il principio di razionalità-equità - Illegittimità costituzionale, con assorbimento dell'ulteriore profilo dedotto. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9-bis, comma 1, primo periodo - aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166 -; Costituzione, artt. 3 e 38 - e 81).

Previdenza e assistenza sociale - Contributi dovuti sulle somme versate o accantonate dai datori di lavoro a favore di gestioni eroganti prestazioni previdenziali ed assistenziali integrative, in adempimento di contrattazione collettiva o di regolamenti aziendali - Versamento contributivo effettuato dai datori di lavoro in epoca anteriore al 16 giugno 1991 - Diritto alla ripetizione di quanto versato - Esclusione - Prospettata disparità di trattamento in ragione di un dato puramente temporale - Intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma assunta come *tertium comparationis* - Non fondatezza della questione. (D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9-bis, comma 1, secondo periodo - aggiunto dalla legge di conversione 1° giugno 1991, n. 166 -; Costituzione, art. 3).

N. 422 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 655

Elezioni - Elezione a consigliere comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti - Liste dei candidati - Previsione che l'uno o l'altro sesso non possano essere, di norma, rappresentati nelle liste in misura superiore ai due terzi - Interpretazione della norma avvalorata da successiva legge, fornita dal giudice rimettente - Carattere non meramente programmatico e d'indirizzo, ma sicuramente precettivo della disposizione censurata. (Legge 25 marzo 1993, n. 81, art. 5, comma 2; legge 15 ottobre 1993, n. 415, art. 2).

Eguaglianza (principio di) - Eguaglianza davanti alla legge senza distinzioni di sesso - Possibilità per tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza - Rafforza-

zionale promosso dalla stessa Corte, quale giudice *a quo* (con ordinanza n. 225 del 1995) - Fondamento e giustificazione in un generico interesse all'esito della pronuncia (nella specie, di infondatezza della questione) - Insufficienza - Necessità di un interesse diretto e individualizzato - Fattispecie - Carezza della predetta condizione - Inammissibilità dell'intervento.

Eguaglianza (principio di) - Disciplina più favorevole, rispetto a quella indicata a comparazione o dedotta come *tertium comparationis* - Possibilità di una sua estensione, ma anche di una rimozione, con livellamento «al basso» del trattamento di favore disposto. (*Costituzione, art. 3*).

Pronunce della Corte costituzionale - Norma di favore o di privilegio - Dichiarazione di illegittimità costituzionale della stessa norma, con effetti retroattivi - Collisione con il principio dell'affidamento - Irrilevanza - Possibile interferenza nella discrezionalità del legislatore - Esclusione.

Legge in genere - Norme retroattive, che incidano su diritti di natura economica - Particolare protezione costituzionale contro l'eventualità di tali norme - Insussistenza.

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Funzione e connotati essenziali - Carattere necessariamente retroattivo della interpretazione - Eccezioni al significato della norma interpretata, apportate da una norma interpretativa - Riconducibilità di quest'ultima alle norme innovative dotate di retroattività - Applicabilità di tale carattere alla norma nella specie impugnata.

Previdenza e assistenza sociale - Contribuzioni dei datori di lavoro al finanziamento dei fondi di previdenza complementare - Natura di contributi di natura previdenziale, estranei alla nozione di retribuzione imponibile - Conseguente necessità di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica. (*Legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 12; legge 23 ottobre 1992, n. 421; d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124*).

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza integrativa privata - Finanziamento - Esonero integrale da contribuzione alla previdenza pubblica - Esclusione - Fondamento nel principio di solidarietà. (*Costituzione, artt. 2 e 38, comma secondo*).

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza complementare - Tutela dell'interesse dei lavoratori che ne beneficiano - Necessità che essa non sia disgiunta da un dovere specifico di cura dell'interesse pubblico a integrare le prestazioni previdenziali spettanti ai soggetti economicamente più deboli. (*Costituzione, artt. 3 e 38, comma secondo*).

di attribuzione, nei confronti del Governo, sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ricorso avverso le disposizioni che impongono al Procuratore della Repubblica, di redigere il «verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione» (rese dal soggetto proposto per la protezione) e il «verbale di informazioni a fini di indagine» (fornite dalla persona offesa o da testimoni), anche quando egli ritenga, nella sua motivata valutazione, che da tali atti possa derivare pregiudizio alle indagini - Accoglimento del ricorso - Non spettanza al Governo e per esso al Ministro dell'interno del potere di adottare la normativa in questione - Annullamento del provvedimento impugnato *in parte qua*. (Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, artt. 2, commi 2, 3 e 4, e 4, comma 2; Costituzione, art. 112).

Pubblico ministero - Poteri di indagine - Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro di grazia e giustizia), recante norme sui criteri di formulazione dei programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e relative modalità di attuazione - Conflitto di attribuzione, nei confronti del Governo, sollevato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli - Ricorso avverso le disposizioni concernenti la trasmissione, da parte del Procuratore della Repubblica, alla commissione centrale e, rispettivamente, al capo della polizia (unitamente alla proposta, parere o segnalazioni dello stesso Procuratore), del «verbale delle dichiarazioni preliminari alla collaborazione» (rese dal soggetto proposto per la protezione) e del «verbale di informazioni a fini di indagine» (fornite dalla persona offesa o da testimoni) - Lamentata incidenza sulle attribuzioni del pubblico ministero - Insussistenza, una volta interpretata in senso estensivo la clausola, inserita nella normativa in questione («salvo che sussistano specifiche ed eccezionali esigenze che ne rendano inopportuna la immediata trasmissione»), che fa salva la possibilità di procrastinare la trasmissione del verbale per il tempo ritenuto necessario ad evitare pregiudizi allo sviluppo delle indagini - Spettanza al Governo, e per esso al Ministro dell'interno, nei sensi di cui in motivazione, del potere di adottare le disposizioni impuginate *in parte qua*. (Decreto Ministro dell'interno - di concerto con il Ministro di grazia e giustizia - 24 novembre 1994, n. 687, artt. 1, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 2; Costituzione, art. 112).

N. 421 — Sentenza 6 settembre 1995 Pag. 639

Costituzione e intervento in giudizio - Soggetti che non erano parti e non avevano titolo a intervenire nel giudizio *a quo* - Intervento di tali soggetti nel giudizio di legittimità costitu-

N. 350 — Ordinanza 12 luglio 1995 Pag. 65

Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Fatti configurabili come violazioni tributarie di cui vengano a conoscenza, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, organi giurisdizionali e amministrativi - Obbligo di comunicarli al competente Comando della Guardia di finanza - Pena pecuniaria (da lire centomila a un milione) da irrogarsi, in caso di inosservanza, con decreto del Ministro delle finanze - Denunciata incompatibilità con il principio di indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali - Impossibilità di applicazione della disposizione censurata nel giudizio di provenienza - Manifesta inammissibilità della questione. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 53, comma terzo, introdotto dall'art. 19 della legge 30 dicembre 1991, n. 413; Costituzione, art. 108, comma secondo).

Questione di legittimità costituzionale - Prospettazione in via meramente ipotetica - Esclusione che la disposizione censurata incida sul rapporto controverso nel giudizio *a quo* o che si riferisca alla composizione del giudicante - Eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza - Accoglimento.

N. 351 — Ordinanza 12 luglio 1995 » 69

Contenzioso tributario - Commissioni tributarie - Giurisdizione esclusiva nelle controversie tributarie - Asserita esclusione della natura di organo di giurisdizione (ordinaria o amministrativa) delle Commissioni - Lamentata, conseguente, lesione del principio di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 1; Costituzione, art. 113).

Giurisdizioni speciali - Giurisdizioni preesistenti alla Costituzione - Commissioni tributarie - Mantenimento, in quanto adeguate ai principi costituzionali - Cognizione delle controversie tributarie devoluta alle stesse Commissioni - Ammissibilità. (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 80, comma 2, nel testo modificato dall'art. 69 del d.l. 30 agosto 1993, n. 331 - convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427).

Contenzioso tributario - Delega legislativa per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario (ex art. 30 della legge n. 413 del 1991) - Disposizioni sul processo tributario, emanate in attuazione di tale delega - Effi-

N. 364 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 157

Lavoro (rapporto di) - Indennità di maternità - Riconoscimento alla bracciante agricola - Presupposto - Compimento del periodo (51 giornate lavorative all'anno) necessario per l'acquisto della qualità di lavoratrice agricola - Conseguenza - Non spettanza dell'indennità se l'astensione obbligatoria inizia anteriormente - Denunciata violazione della tutela della maternità e del principio di eguaglianza (in raffronto alle discipline riguardanti altre categorie di lavoratori) - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 15, comma terzo; d.lgs.lgt. 9 aprile 1946, n. 212, art. 3, ultimo comma; Costituzione, artt. 3 e 37*).

N. 365 — Sentenza 13 luglio 1995 » 163

Prescrizione e decadenza - Prescrizione «breve» dei diritti derivanti dal contratto di trasporto - Applicabilità all'ipotesi di trasporto effettuato in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato - Denunciato assoggettamento ad egual trattamento di fattispecie diverse, in violazione dei principî di eguaglianza e di tutela del lavoro in tutte le sue forme - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 2951; Costituzione, artt. 3 e 35*).

Prescrizione e decadenza - Prescrizione «breve» dei diritti derivanti dal contratto di trasporto - Applicabilità all'ipotesi di trasporto effettuato in esecuzione di rapporto di lavoro parasubordinato - Asserita compressione del diritto di agire in giudizio - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Cod. civ., art. 2951; Costituzione, art. 24*).

N. 366 — Sentenza 13 luglio 1995 » 169

Alimenti e bevande (igiene e commercio) - Prodotti destinati ad una alimentazione particolare (dietetici e per la prima infanzia) - Disciplina - Configurabilità, relativamente ad essi, dei reati previsti in materia di alimenti di uso corrente - Ritenuta esclusione - Lamentata irragionevole disparità di trattamento, con violazione del diritto alla salute di soggetti in condizioni fisiologiche particolari - Erroneità della premessa interpretativa da cui muove il giudice *a quo* - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*D.lgs. 27 gennaio 1992, n. 111, artt. 1, 2, 15 e 17, in relazione agli artt. 5 e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Costituzione, artt. 3 e 32*).

violazione delle proprie competenze in materia di navigazione lacuale - Natura suppletiva della disciplina statale impugnata - Inapplicabilità nel territorio della ricorrente, ove opera una specifica propria regolamentazione - Inammissibilità del conflitto. (*Decreto Ministro dei trasporti 20 luglio 1994, n. 550; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5, art. 5; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 97*).

N. 379 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 253

Processo penale - Rogatoria all'estero - Atto assunto secondo le formalità previste dall'ordinamento estero, senza la presenza del difensore dell'imputato - Legge di esecuzione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale - Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità, per irrilevanza - Rigetto. (*Legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2; Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Dibattimento - Assunzione della prova in fase dibattimentale - Presenza del difensore dell'imputato - Garanzia irrinunciabile. (*Costituzione, art. 24*).

Processo penale - Dibattimento - Assunzione della prova testimoniale - Rogatoria all'estero - Legge di esecuzione della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, sottoscritta a Strasburgo il 20 aprile 1959 - Omessa previsione della presenza del difensore dell'imputato - Lamentata violazione del diritto di difesa - Questione basata su erroneo presupposto interpretativo - Utilizzabilità dell'atto assunto in rogatoria, previo accertamento, da parte dell'autorità giudiziaria italiana, che le regole secondo le quali l'atto è stato assunto non siano in contrasto con norme interne di ordine pubblico, e in specie con quelle che riguardano l'esercizio inderogabile dei diritti della difesa - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 23 febbraio 1961, n. 215, art. 2; Costituzione, art. 24*).

N. 380 — Sentenza 13 luglio 1995 » 261

Questione di legittimità costituzionale - Parametro costituzionale - Mancata espressa indicazione - Desumibilità dalla motivazione dell'ordinanza di remissione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, art. 52, comma 4; Costituzione, art. 3*).

Regione Trentino-Alto Adige - Giunta provinciale - Controllo di legittimità sugli atti degli enti locali - Eventuale annulla-

(Legge Regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, articolo unico, in relazione all'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80; Costituzione, artt. 24, commi primo e secondo, e 113).

Regione Toscana - Comitato regionale di controllo - Trattamenti economici accessori - Indennità di missione ai componenti il Comitato - Spostamento per motivi attinenti alla normale attività lavorativa - Rimborso spese di viaggio - Non spettanza - Lamentata violazione dei principi di certezza del diritto, di parità di trattamento, di corretto andamento, di lealtà e trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, del principio di ragionevolezza e di irretroattività della legge - Esclusione - Non fondatezza della questione. *(Legge Regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, in relazione all'art. 3 della legge Regione Toscana 22 dicembre 1978, n. 80; Costituzione, artt. 3, 97, e 117, primo comma).*

Legge in genere - Principio di irretroattività - Garanzia costituzionale - Limitazione alla materia penale - Valore di principio generale per le altre materie. *(Costituzione, art. 25, comma secondo).*

N. 377 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 241

Ordinanza di rimessione - Sufficiente determinazione del *thema decidendum* e della rilevanza della questione proposta - Sussistenza - Eccezione di inammissibilità, basata sull'assunto contrario - Rigetto.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Reddito da terreno o dall'esercizio di attività agraria - Accertamento sintetico - Inapplicabilità - Denunziata violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva - Non fondatezza della questione. *(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, artt. 24 e 30, in relazione all'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Costituzione, artt. 3 e 53).*

Redditi fondiari - Accertamento su base catastale - Incompatibilità con altre forme di accertamento e, in specie, con l'accertamento sintetico.

N. 378 — Sentenza 13 luglio 1995 » 247

Navigazione interna - Disciplina dello sci nautico in acque interne - Adozione con regolamento emanato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione - Ricorso della Regione Piemonte per conflitto di attribuzione - Lamentata

N. 376 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 229

Questione di legittimità costituzionale sollevata - Parametri - Assenza di espressa indicazione, da parte del giudice rimettente - Individuazione, in sede di giudizio di legittimità costituzionale - Possibilità.

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di leggi statali - Estensibilità alle leggi regionali di interpretazione.

Interpretazione autentica - Leggi interpretative - Funzione e connotati essenziali - Carattere sostanzialmente innovativo delle leggi (autoqualificatesi) di interpretazione autentica - Ammissibilità - Esclusione.

Regione Toscana - Comitato regionale di controllo - Trattamenti economici accessori - Indennità di missione e rimborso spese spettanti ai componenti il Comitato - Spostamento per motivi attinenti alla normale attività lavorativa - Rimborso spese di viaggio - Non spettanza - Legge regionale interpretativa di precedenti disposizioni - Pretesa natura di legge sostanzialmente innovativa con effetti retroattivi - Lamentato eccesso di potere legislativo, con violazione delle norme costituzionali regolanti la formazione delle leggi regionali e del principio di ragionevolezza - Sussistenza dei caratteri propri della interpretazione autentica - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Toscana 6 aprile 1989, n. 22, articolo unico, in relazione all'art. 3 della legge Regione Toscana 22 dicembre 1978, n. 80; Costituzione, artt. 3, 123 e 127*).

Impiego pubblico - Trattamento economico - Indennità di missione - Servizio nel luogo di espletamento delle normali funzioni di istituto - Rimborso spese di viaggio - Non spettanza.

Impiego pubblico - Diritti e doveri - Obbligo di residenza - Deroga con autorizzazione a risiedere in un Comune diverso da quello della sede di servizio - Onere economico a carico del dipendente. (*Legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 3, comma terzo, lett. b*).

Regione Toscana - Comitato regionale di controllo - Trattamenti economici accessori - Indennità di missione e rimborso spese ai componenti il Comitato - Legge regionale interpretativa di precedenti disposizioni - Assunta lesione del diritto di difesa nonché caducazione degli effetti della decisione di accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato - Insussistenza - Non fondatezza della questione.

zione del fatto, per l'esercizio della potestà disciplinare, in contrasto con i principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 97).

Impiego pubblico - Impiegati civili dello stato - Sottoposizione a procedimento penale - Proscioglimento - Irrevocabilità della sentenza - Obbligo dei responsabili amministrativi degli uffici giudiziari di trasmettere la notizia della irrevocabilità della sentenza di proscioglimento alla amministrazione di appartenenza del dipendente sottoposto a procedimento penale - Mancata previsione - Asserita violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento della pubblica amministrazione - Questione già dichiarata non fondata (in altro giudizio) e comunque superata dal contestuale accoglimento, nel presente giudizio, della questione incidente sulla medesima norma - Manifesta infondatezza. (D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 97, comma terzo; Costituzione, artt. 3 e 97).

N. 375 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 217

Trieste (territorio di) - Commissario generale del Governo italiano in detto territorio - Poteri ad esso spettanti dopo la cessazione del Governo militare alleato - Poteri legislativi, ivi compreso quello di estendere, con o senza modificazioni, al territorio di Trieste la legislazione italiana - Convalida retroattiva, da parte dello Statuto speciale regionale. (D.P.R. 27 ottobre 1954; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 70).

Elezioni - Elezione del Consiglio Provinciale di Trieste - Decreto del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste 24 marzo 1956, n. 81 - Estensione al territorio di Trieste della legge n. 122 del 1951 sulla elezione dei consigli provinciali - Omessa recezione della norma (dell'art. 9, secondo comma) concernente il vincolo per l'autorità amministrativa competente a predisporre la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali, a non assegnare a nessun Comune, per quanto popoloso, più della metà dei collegi spettanti alla Provincia - Ingiustificato deterioro trattamento dei Comuni della Provincia di Trieste, e quindi dei cittadini elettori degli stessi, rispetto a quello assicurato ai Comuni minori, meno popolosi, nel restante territorio nazionale - Violazione del principio di eguaglianza - Illegittimità costituzionale parziale. (Decreto Commissario del Governo per Trieste 24 marzo 1956, n. 81 - in relazione alla legge 8 marzo 1951, n. 122, art. 9, comma secondo -; Costituzione, art. 3).

principi fondamentali delle leggi statali in materia - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 7, comma 5; Costituzione artt. 5, 117 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica - Tipologia degli interventi relativi - Programma integrato - Previsione in legge dello Stato - Possibile attuazione legislativa regionale, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi statali. (*Legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 16*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Non conformità del programma integrato agli strumenti urbanistici generali, con possibilità di incidere sulle proprietà fondiari - Denunziata inosservanza del limite costituito dalla riserva alla competenza dello Stato della materia del diritto privato - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 7, comma 5; Costituzione art. 117 - in relazione agli artt. 869 e 871 cod. civ.*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Approvazione, da parte della Regione, del programma «non conforme» - Ritenuta possibilità di introdurre modifiche di ufficio - Denunziata compressione delle competenze comunali, con violazione dei principi fondamentali delle leggi statali - Insussistenza, sulla base di una corretta lettura delle disposizioni impugnate - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 9, commi 4 e 5, e «di riflesso» art. 10, commi 2, 3 e 4; Costituzione artt. 117 e 128*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Programma integrato «non conforme» agli strumenti urbanistici preesistenti - Ritenuta possibilità di riflessi sulla proprietà fondiaria, a discapito della salvaguardia di proprietà minori - Insussistenza, tenuto conto dei rimedi, anche di tipo giurisdizionale, offerti dall'ordinamento - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 10, commi 5 e 6; Costituzione art. 117*).

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia - Concessione edilizia di costruzione - Ritenuta possibilità, in tale sede, di varianti agli strumenti urbanistici - Lamentata conseguente recessione del principio di necessaria distinzione tra atto di pianificazione ed atto di concessione - Insussistenza, sulla base di una corretta interpretazione della disposizione impugnata - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Campania riapprovata il 12 ottobre 1994, art. 10, comma 12; Costituzione art. 117*).

INDICE SOMMARIO

N. 342 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 7

Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Assunta violazione dei limiti della potestà legislativa regionale - Eccezione di inammissibilità per irrilevanza, sul presupposto che la norma regionale impugnata sia stata abrogata da sopravvenuta legge-quadro statale (n. 151 del 1981) - Rigetto. (*Legge Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, quinto - recte: sesto - comma*).

Regione Campania - Trasporti - Provvedimenti regionali di concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto di competenza statale - Necessità, a norma della legge statale, per il rilascio della concessione, del parere del Ministero dei trasporti - Previsione, in legge regionale, che, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, il parere, ove non pervenuto, si intende favorevole - Violazione del principio per cui spetta allo Stato stabilire le modalità con cui il parere di un proprio organo debba essere espresso - Conseguente eccesso dai limiti della potestà legislativa regionale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Campania 26 maggio 1975, n. 40, art. 13, sesto comma; Costituzione, artt. 117 e 118*).

Regione Campania - Trasporti - Provvedimenti regionali di concessione di autolinee interferenti con servizi di trasporto di competenza statale - Necessità, a norma della legge statale, per il rilascio della concessione, del parere del Ministero dei trasporti - Possibilità, per la Regione, in caso di prolungata inerzia dell'organo statale nella emissione del parere, di porvi rimedio sollevando un conflitto di attribuzione.

N. 343 — Sentenza 12 luglio 1995 » 13

Conflitto di attribuzione tra Stato e Regione - Termine per il ricorso - Decorrenza dall'avvenuta conoscenza dell'atto impugnato - Eccezione di inammissibilità, per tardività del ricorso - Reiezione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 39, secondo comma*).

N. 400 — Ordinanza 20 luglio 1995 Pag. 377

Regione Piemonte - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili - Scarichi civili recapitanti sul suolo o nel sottosuolo, aventi una portata volumetrica superiore a 25 mc giornalieri - Esclusione dai limiti di accettabilità fissati dalla legge statale (n. 319 del 1976) - Conseguente sottrazione della fattispecie concernente scarichi conformi alla normativa regionale dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la stessa legge statale - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale, del principio della riserva di legge statale in materia penale nonché del principio di eguaglianza - Modifica sopravvenuta delle norme di legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 14, comma 2, lett. b), e 17, comma 1, lett. b)* - combinato disposto; Costituzione, artt. 3, 25 e 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319).

N. 401 — Ordinanza 20 luglio 1995 » 381

Regione Piemonte - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili - Scarichi provenienti da insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature - Obbligo di autorizzazione - Esclusione in caso di scarichi attivati dopo l'entrata in vigore della legge statale (n. 319 del 1976), ma prima dell'entrata in vigore della legge regionale impugnata (n. 13 del 1990) - Conseguente sottrazione di tale fattispecie dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la stessa legge statale - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale e del principio della riserva di legge statale in materia penale - Modifica sopravvenuta delle norme di legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 13, commi 2 e 3, e 15, comma 2 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 25 e 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319*).

N. 402 — Ordinanza 20 luglio 1995 » 387

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature - Fissazione di limiti di accettabilità più elevati (e quindi più permissivi) rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale - Previsione

mento dell'atto - Obbligo di provvedere entro venti giorni dalla ricezione - Possibilità di richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante - Conseguente previsione che il termine resti sospeso, e non interrotto, fino alla ricezione degli atti richiesti - Lamentata lesione dei principî sul controllo di legittimità degli atti amministrativi - Improperità del parametro invocato. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, art. 52, comma 4, trasfuso nell'art. 96 del testo unico, approvato con d. Pres. Giunta reg. 14 ottobre 1993, n. 19/L; Costituzione, art. 5).*)

Regione Trentino-Alto Adige - Giunta provinciale - Controllo di legittimità sugli atti degli enti locali - Eventuale annullamento dell'atto - Obbligo di provvedere nel termine di venti giorni dalla ricezione - Possibilità di richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio all'ente deliberante - Conseguente prevista sospensione, anziché interruzione, del termine, fino alla ricezione degli atti richiesti - Lamentata irragionevolezza, con lesione dei principî sul controllo di legittimità degli atti amministrativi - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Trentino-Alto Adige 4 gennaio 1993, n. 1, art. 52, comma 4, trasfuso nell'art. 96 del t.u. approvato con d. Pres. Giunta reg. 14 ottobre 1993, n. 19/L; Costituzione, artt. 3 e 130).*)

Regioni a statuto speciale - Regione Trentino-Alto Adige - Controlli di legittimità sugli atti degli enti locali - Disciplina del procedimento di controllo - Adozione secondo scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore regionale - Limite della ragionevolezza.

N. 381 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 267

Processo penale - Dibattimento - Imputato in un procedimento connesso, che si avvale della facoltà di non rispondere - Ritenuta preclusione della lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato alla polizia giudiziaria, e da questa assunte su delega del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad atti con analoga valenza probatoria, nonché lamentato contrasto con specifica direttiva della legge-delega - Questione già risolta nel senso auspicato dal giudice *a quo*, a seguito della sent. n. 60/1995 della Corte costituzionale - Non fondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 513, comma 2; Costituzione, artt. 3, 76 - in relazione alla direttiva n. 76 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, e III).*)

N. 367 — Ordinanza 13 luglio 1995 Pag. 175

Giudizio *a quo* - Presupposti - Competenza del giudice rimettente - Eventuale difetto - Ininfluenza sull'ammissibilità della questione, quando non risulti «macroscopico» - Fattispecie - Questione sollevata dal Tribunale di sorveglianza nel corso di incidente di esecuzione avverso il diniego del pubblico ministero a ordinare la scarcerazione di detenuto tossicodipendente (art. 47-bis dell'ordinamento penitenziario) - Ammissibilità, essendo quanto meno incerto (e quindi non macroscopico) il difetto di competenza del rimettente - Rigetto dell'eccezione basata su assunto contrario. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis*).

Ordinamento penitenziario - Affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari - Richiesta da parte di soggetto tossicodipendente già detenuto in espiazione di pena - Obbligo del pubblico ministero di ordinare l'immediata scarcerazione, previo riscontro dei soli requisiti formali della domanda - Conseguente sospensione automatica sia dell'espiazione che della misura alternativa, fino a quando il tribunale di sorveglianza non provveda in merito all'affidamento richiesto - Denunciato contrasto con la finalità afflittiva e rieducativa della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis; Costituzione, art. 27*).

Pena - Finalità rieducativa - Ipotizzato suo corollario - Necessità di applicazione continuativa della sanzione - Esclusione. (*Costituzione, art. 27*).

N. 368 — Ordinanza 13 luglio 1995 » 179

Reati e pene - Estorsione - Pena minima edittale - Fissazione in anni cinque di reclusione - Denunciata possibile sproporzione per eccesso rispetto al disvalore reale del fatto - Asserita violazione del principio di eguaglianza (in raffronto al trattamento sanzionatorio previsto per la rapina) e di quello di proporzionalità della pena - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Cod. pen., art. 629, primo comma; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

Pena - Determinazione della quantità e qualità della sanzione penale - Discrezionalità del legislatore - Sindacabilità solo quando l'esercizio di essa non rispetti il limite della ragionevolezza.

dei direttori generali e dei commissari straordinari, nullità delle nomine, compensi, vigilanza e verifica dei risultati amministrativi e di gestione, ed altro - Legge statale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Carattere estremamente dettagliato della disciplina impugnata - Mancanza di un interesse nazionale che ne giustifichi l'applicazione in ambito provinciale - Illegittimità costituzionale, nelle parti in cui le norme si applicano alla Provincia di Bolzano. (D.L. 27 agosto 1994, n. 512 - convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590 -, art. 1, commi 2, 4, 5, e 6; Statuto speciale Regione Trentino Alto-Adige, artt. 3, terzo comma, 4, primo comma, numero 7, 9, primo comma, numero 10, 16, primo comma; Costituzione, art. 97).

Sanità pubblica - Organizzazione delle unità sanitarie locali - Procedimenti per la nomina dei direttori generali - Legge statale - Norme riguardanti la Provincia di Bolzano - Abrogazione di precedente disposizione di legge statale (d.lgs. n. 502 del 1992) - Violazione delle norme statutarie sul «bilinguismo» e sulla «proporzionale etnica» - Illegittimità costituzionale. (D.L. 27 agosto 1994, n. 512 - convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590 -, art. 1, comma 1; Statuto speciale Regione Trentino Alto-Adige, artt. 89, 99, 100 e 101; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 3, comma 10).

Sanità pubblica - Organizzazione delle unità sanitarie locali - Procedimenti per la nomina dei direttori generali - Legge statale di conversione e sanatoria - Salvezza degli effetti di precedente decreto-legge non convertito - Ricorso della Provincia di Bolzano - Assorbimento delle censure sollevate nel ricorso. (Legge 17 ottobre 1994, n. 590, art. 1, comma 2; d.l. 24 giugno 1994, n. 401, art. 1, commi 1 e 3; Costituzione, art. 77, comma terzo).

N. 374 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 209

Impiego pubblico - Impiegati civili dello Stato - Sottoposizione a procedimento penale - Proscioglimento per motivi diversi (nella specie per amnistia e prescrizione) da quelli della insussistenza del fatto o della non commissione del fatto - Procedimento disciplinare a carico dell'impiegato - Previsione, in tale ipotesi, che esso abbia inizio, a pena di decadenza, entro 180 giorni dalla data in cui la sentenza penale è divenuta irrevocabile - Omessa considerazione della data del deposito della sentenza o ordinanza conclusiva dell'iter processuale, se successiva alla data in cui si verifica l'irrevocabilità della pronuncia di proscioglimento - Conseguente estrema difficoltà, anche in ordine alla valuta-

Delegazione legislativa - Discrezionalità del legislatore delegato - Sussistenza - Misura - Maggiore o minor ampiezza a seconda della struttura della delega e del carattere più o meno dettagliato dei criteri direttivi. (*Costituzione, art. 76*).

Sanità pubblica - Enti ospedalieri - Trattamento giuridico dei dipendenti - Stipulazione in loro favore di un'assicurazione contro il rischio di infortuni e malattie professionali per causa di servizio, in aggiunta a quella generale prevista dal d.P.R. n. 1124 del 1965 - Obbligo per ciascun ente - Previsione introdotta dal legislatore delegato - Denunciato eccesso di delega (non rientrando il cumulo di assicurazioni fra i principi del pubblico impiego cui la delega stessa faceva riferimento) e lamentata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di dipendenti pubblici - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30; Costituzione, artt. 3 e 76*).

N. 363 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 149

Questione di legittimità costituzionale - Questione volta ad introdurre la responsabilità dell'amministratore, in solido con la società di intermediazione mobiliare, relativamente al pagamento di sanzioni amministrative, nonché il diritto di regresso della stessa società nei confronti del primo - Rilevanza nel giudizio di opposizione alla sanzione irrogata - Sussistenza, stante l'interesse della società a conoscere l'esistenza dell'obbligo dell'amministratore - Ammissibilità della questione - Reiezione dell'eccezione basata su assunto contrario. (*Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, comma 3*).

Sanzioni amministrative - Sanzioni pecuniarie irrogate a società di intermediazione mobiliare - Responsabilità per il pagamento - Obbligo dell'amministratore (o del legale rappresentante), in solido con la persona giuridica, e diritto di quest'ultima all'eventuale regresso nei confronti del primo (quale autore della violazione) - Omessa previsione - Denunciata violazione del principio di eguaglianza, in raffronto alla diversa disciplina applicabile alle imprese assicuratrici e agli istituti di credito - Superamento del prospettato vizio mediante interpretazione costituzionalmente adeguata - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 2 gennaio 1991, n. 1, art. 13, comma 3; Costituzione, art. 3*).

Legge penale - Configurazione delle fattispecie criminose - Discrezionalità del legislatore - Limite di rango costituzionale - Principio di necessaria offensività del reato - Verifica del rispetto di esso - Riferimento all'astratta fattispecie penale, e non alla condotta in concreto accertata - Offensività specifica di quest'ultima - Valutazione diversa, spettante al giudice ordinario.

Reato in genere - Reati di pericolo presunto - Compatibilità con il principio di offensività cui il legislatore deve attenersi nella configurazione in astratto delle fattispecie incriminatrici.

Reato in genere - Offensività specifica della condotta in concreto accertata - Mancanza - Ipotesi di reato impossibile (art. 49 cod. pen.), rimessa alla valutazione di merito del giudice ordinario - Configurabilità di questioni di costituzionalità sotto tale profilo - Esclusione.

N. 361 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 137

Adozione e affidamento - Adozione internazionale - Idoneità degli adottanti - Accertamento da parte del giudice - Possibilità di valutare, oltre alle condizioni individuali dei richiedenti, la situazione complessiva della famiglia di accoglienza (in specie, tenendo conto della presenza di figlio adottato sieropositivo) - Omessa previsione espressa - Denunciato contrasto con i doveri della Repubblica di proteggere l'infanzia e di tutelare la salute - Non divisibilità del presupposto interpretativo da cui muove il giudice *a quo* - Non fondatezza della questione. (*Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 6; Costituzione, artt. 31 e 32*).

N. 362 — Sentenza 13 luglio 1995 » 143

Questione di legittimità costituzionale - Questione concernente il previsto obbligo degli enti ospedalieri di stipulare a favore dei dipendenti un'assicurazione aggiuntiva contro il rischio di infortuni e malattie professionali per causa di servizio - Rilevanza nel giudizio *a quo* - Sussistenza, ancorché il rimettente non abbia esaminato il motivo di ricorso che contesta l'effettiva dipendenza da causa di servizio dell'evento per cui si controverte - Giustificazione - Diversità di portata ed effetti dell'accoglimento del ricorso per tale motivo, rispetto a quelli derivanti dall'eventuale caducazione dell'obbligo stesso - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione basata su assunto contrario. (*D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, art. 30*).

perché la parte interessata ne riceva un concreto beneficio
 - Circostanza che non comporta difetto di rilevanza - Reiezione dell'eccezione di inammissibilità basata su assunto contrario.

Servizio militare - Rinvio della leva per motivi di studio
 - Fruizione da parte dello studente universitario - Impossibilità, ove lo stesso abbia precedentemente beneficiato di rinvio per più di due anni durante gli studi secondari
 - Denunciato contrasto con i principî di uguaglianza e ragionevolezza, di tutela dell'istruzione, e di adeguatezza e proporzionalità nella disciplina dell'obbligo del servizio militare - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Legge 31 maggio 1975, n. 191, art. 19, comma quinto; Costituzione, artt. 3, 34 e 52).

N. 360 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 127

Disposizione censurata - Interpretazione adeguatrice - Possibilità - Esclusione da parte del giudice rimettente (in conformità alle più recenti pronunce della Cassazione) - Plausibilità dell'esegesi dallo stesso prescelta - Ammissibilità della questione. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione non autorizzata di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti - Coltivazione finalizzata all'uso personale della sostanza - Depenalizzazione della relativa condotta - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto alle ipotesi (depenalizzate) di importazione, acquisto o detenzione di stupefacenti per uso personale - Esclusione (stante la non comparabilità delle condotte poste a raffronto) - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171; Costituzione, art. 3).

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione non autorizzata di piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti - Coltivazione finalizzata all'uso personale della sostanza - Illiceità penale, indipendentemente dalla percentuale di principio attivo estraibile (e ancorché essa sia inidonea a produrre l'effetto stupefacente) - Denunciata violazione del principio di necessaria offensività del reato - Esclusione - Non fondatezza della questione. (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 75, come modificato a seguito del d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171; Costituzione, artt. 13, 25 e 27).

Ricorso dello Stato - Impugnazione di legge regionale «non nuova», riapprovata a maggioranza semplice (anziché a maggioranza assoluta) - Mancata deduzione di tale vizio fra i motivi di censura - Possibilità che esso determini la dichiarazione di incostituzionalità della legge impugnata - Sussistenza, quando lo stesso vizio abbia comunque formato oggetto di contestazione e discussione tra le parti. (*Legge Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995; Costituzione, art. 127, comma quarto*).

Regione Campania - Sanità pubblica - Ripiano della maggior spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno per l'anno 1992 - Deliberazione legislativa priva del carattere di «novità» - Avvenuta riapprovazione a maggioranza semplice, anziché a maggioranza assoluta - Preminente rilievo di tale vizio rispetto a quello (mancanza di copertura finanziaria) dedotto come unico motivo del ricorso statale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995; Costituzione, art. 127, comma quarto - e art. 81*).

N. 358 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 109

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Imposizione a carico della famiglia monoreddito - Parziale imputazione del reddito imponibile al coniuge non percettore (cd. *splitting*) - Omessa previsione - Denunciato contrasto con in principî di tutela della famiglia, di eguale dignità dei coniugi e di equa imposizione tributaria - Questione implicante scelte discrezionali spettanti al legislatore - Indifferibilità dell'intervento di quest'ultimo, ad evitare il protrarsi delle attuali spequazioni - Inammissibilità della questione. (*D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, in particolare art. 3; Costituzione, artt. 3, 29, 31 e 53*).

N. 359 — Sentenza 13 luglio 1995 » 117

Giudizio *a quo* - Fase cautelare del giudizio amministrativo - Sospensione solo in via provvisoria e temporanea del provvedimento impugnato - Rilevanza della questione di costituzionalità simultaneamente sollevata - Sussistenza (non avendo il rimettente esaurito il suo potere cautelare) - Ininfluenza dell'avvenuta sospensione, in separato giudizio, di un provvedimento consequenziale al primo.

Rilevanza della questione - Valutazione - Impossibilità, conoscibile *a priori*, che la questione sia decisa in tempo utile

do per rimozione - Irrogazione prevista per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari - Ritenuta mancanza di una sufficiente definizione legislativa della fattispecie sanzionata - Denunciato contrasto con il principio di legalità delle sanzioni punitive e con quello di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione (dovendo comunque ritenersi che i motivi disciplinari per cui la sanzione è comminata consistano in atti incompatibili con lo stato di sottufficiale) - Non fondatezza della questione. (*Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 60, primo comma, numero 6), e 63, lett. d; Costituzione, artt. 25, comma secondo e 97).*

Legalità dei reati e delle pene (principio di) - Previsione costituzionale riferita alla materia penale - Estensibilità alla materia degli illeciti disciplinari - Esclusione. (*Costituzione, art. 25, comma secondo).*

Amministrazione pubblica - Poteri in materia disciplinare - Limite - Necessità che i comportamenti suscettibili di sanzione siano definiti in base alla legge - Esigenza meno rigorosa di quella propria degli illeciti penali - Giustificazione e fondamento costituzionale. (*Costituzione, art. 25, comma secondo).*

N. 357 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 103

Legge regionale - Legge approvata dal Consiglio regionale in sede di riesame, a seguito di rinvio governativo - Sussistenza o meno del carattere della «novità» - Determinazione - Criteri. (*Costituzione, art. 127, comma quarto).*

Legge regionale - Legge «non nuova» (perché modificata nelle sole disposizioni interessate dal rinvio governativo) - Riapprovazione a maggioranza assoluta - Necessità - Eventuale approvazione a maggioranza semplice - Motivo di invalidità, denunciabile innanzi alla Corte costituzionale. (*Costituzione, art. 127, comma quarto).*

Regione Campania - Sanità pubblica - Ripiano della maggior spesa farmaceutica verificatasi nella Provincia di Salerno per l'anno 1992 - Deliberazione legislativa adottata a maggioranza semplice ma priva del carattere della «novità» - Impugnazione di essa innanzi alla Corte costituzionale - Ammissibilità del ricorso statale - Reiezione dell'eccezione basata su assunto contrario. (*Legge Regione Campania riapprovata il 2 marzo 1995; Costituzione, art. 127, comma quarto).*

Capacità contributiva - Principio costituzionale - Indici della capacità e conseguente entità dell'onere tributario - Determinazione riservata alla discrezionalità del legislatore - Sindacabilità, in caso di palese arbitrarietà e irrazionalità delle scelte adottate. (*Costituzione, art. 53*).

N. 356 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 93

Forze armate - Sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica - Sanzioni disciplinari di stato - Irrogazione - Procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina - Assistenza del difensore - Nomina di un difensore d'ufficio in mancanza di designazione da parte dell'incolpato - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza (in raffronto alla prevista obbligatorietà dell'assistenza difensiva per l'irrogazione della sanzione di corpo della consegna di rigore) - Esclusione - Non fondatezza della questione. (*Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 73; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Azione e difesa (diritto di) - Diritto di difesa - Estensione del suo pieno contenuto ai procedimenti contenziosi di natura amministrativa - Esclusione - Salvaguardia, in tali procedimenti, di una possibilità di contraddittorio tale da garantire valori inerenti ai diritti inviolabili della persona - Necessità - Obbligatorietà dell'assistenza di un difensore - Esclusione. (*Costituzione, art. 24, comma secondo*).

Questione di legittimità costituzionale - Questione concernente la prevista impossibilità di intervento del difensore nel procedimento disciplinare, quando il sottufficiale incolpato rimanga assente - Rilevanza nel giudizio *a quo* - Sussistenza, quantunque la nomina del difensore non sia concretamente avvenuta - Ammissibilità della questione. (*Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 74, primo comma*).

Forze armate - Sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica - Sanzioni disciplinari di stato - Irrogazione - Procedimento dinanzi alla Commissione di disciplina - Assistenza del difensore - Possibilità per quest'ultimo di intervenire quando l'incolpato rimanga assente - Esclusione - Irrazionale compressione dell'effettività della tutela difensiva e della facoltà di non comparire personalmente - Illegittimità costituzionale parziale. (*Legge 31 luglio 1954, n. 599, art. 74, primo comma, ultimo periodo; Costituzione, artt. 3 e 24, comma secondo*).

Forze armate - Sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica - Sanzioni disciplinari di stato - Perdita del gra-

RACCOLTA UFFICIALE

DELLE

SENTENZE E ORDINANZE

DELLA

CORTE COSTITUZIONALE

VOLUME CXVII

1995

ROMA - PALAZZO DELLA CONSULTA
PIAZZA DEL QUIRINALE

- N. 369 — Ordinanza 13 luglio 1995 Pag. 183

Previdenza e assistenza sociale - Previdenza per gli ingegneri e architetti - Cessazione dell'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti del diritto alla pensione - Diritto dell'esscritto alla restituzione dei contributi versati - Esclusione fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età - Situazione aggravata, nel caso di professionista titolare di pensione a carico di altro ente previdenziale, dall'impossibilità di conseguire un supplemento di pensione mediante ricongiunzione contributiva presso l'ente erogatore - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza (in raffronto all'ipotesi di cessazione dell'iscrizione per causa di morte e agli ordinamenti previdenziali di altre categorie professionali), nonché del diritto alla tutela previdenziale - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 3 gennaio 1981, n. 6, art. 20, comma 1, come sostituito dall'art. 15, legge 11 ottobre 1990, n. 290; Costituzione, artt. 3 e 38*).

- N. 370 — Ordinanza 13 luglio 1995 » 187

Reati e pene - Emissione di assegno bancario senza provvista - Improcedibilità della relativa azione penale - Previsione limitatamente al caso di avvenuto pagamento dell'assegno e degli accessori (interessi, penale e spese di protesto) - Omessa estensione all'ipotesi di remissione del debito - Asserita irragionevolezza della differenziazione - Esclusione (stante l'esigenza di disincentivare l'impiego dell'assegno come strumento di credito) - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 15 dicembre 1990, n. 386, art. 11; Costituzione, art. 3*).

- N. 371 — Ordinanza 13 luglio 1995 » 191

Processo penale - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Impossibilità di ordinare la confisca di cose (nella specie: somme ed oggetti dei quali l'imputato della contravvenzione prevista all'art. 708 cod. pen. non giustifichi la provenienza) non costituenti prezzo ma solo profitto del reato - Lamentata lesione dei principi di ragionevolezza e della funzione di recupero sociale della pena - *Petitum* (sentenza additiva) eccedente la competenza della Corte - Manifesta inammissibilità della questione. (*Cod. proc. pen., art. 445; Costituzione, artt. 3 e 27, comma terzo*).

e regionale, in materia - Non fondatezza della questione. (*Legge Regione Siciliana 12 gennaio 1993, n. 9; Costituzione, artt. 3, primo comma, e 42*).

Edilizia e urbanistica - Prescrizione di vincoli di inedificabilità - Conformità a Costituzione - Condizione - Necessità della loro delimitazione temporale, rimessa al legislatore - Verifica della ragionevolezza della scelta legislativa, spettante alla Corte costituzionale. (*Costituzione, art. 42*).

N. 345 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 31

Questione di legittimità costituzionale - Oggetto - Sussistenza di un costante indirizzo interpretativo della disposizione censurata assunto come «diritto vivente» - Interpretazione non implausibile e dubbio di costituzionalità prospettato non arbitrario né pretestuoso - Sufficienza, ai fini dell'ammissibilità della questione - Eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza - Rigetto.

Professioni - Biologo - Attività professionale - Analisi chimiche - Pretesa confusione tra i distinti ruoli professionali dei biologi e dei chimici - Lamentata violazione dei principî di professionalità specifica e di eguaglianza - Esigenza di una corretta interpretazione del quadro normativo - Esclusione di una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 maggio 1967, n. 396, art. 3, primo comma, lettere e), f), g), h), i), e comma secondo; Costituzione, artt. 3 e 33, comma quinto*).

N. 346 — Sentenza 12 luglio 1995 » 41

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento atmosferico - Centrali termoelettriche al servizio di singoli impianti industriali - Costruzione ed esercizio - Autorizzazione del Ministero dell'industria - Ricorso della Regione Liguria per conflitto di attribuzione - Lamentata lesione delle competenze regionali in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico e di regime autorizzatorio delle emissioni in atmosfera - Insussistenza - Esigenza di una disciplina unitaria del settore su tutto il territorio nazionale - Spettanza allo Stato del potere in contestazione. (*Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 1994; Costituzione, artt. 117 e 118; d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, artt. 6 e 17; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81, ultimo comma*).

Conseguente necessità di conveniente attitudine dei soggetti prescelti allo svolgimento delle funzioni connesse all'impiego. (*Costituzione art. 97*).

Regione Siciliana - Formazione professionale - Personale iscritto nell'albo relativo (previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 24 del 1976) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rimasto totalmente senza incarico - Legge regionale - Norma che autorizza l'assessore per il lavoro e la previdenza sociale ad utilizzare tale personale presso enti pubblici per finalità proprie di questi, e ad avvalersi, per tali finalità, delle disponibilità di bilancio destinate alla formazione professionale - Ricorso del Commissario dello Stato - Genericità e indeterminatezza della norma censurata, con conseguente violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Finalità assistenziale della norma, e carente fondamento nella competenza meramente concorrente regionale in materia di assistenza sociale - Illegittimità costituzionale. (*Legge Regione Siciliana approvata il 22 dicembre 1994, art. 2; Costituzione artt. 3 e 97; statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lettera f*).

Regione Siciliana - Formazione professionale - Personale rimasto totalmente privo di incarico - Legge regionale - Norma che autorizza l'assessore per il lavoro e la previdenza sociale ad attuare, per tale personale, i processi di mobilità previsti dal contratto collettivo nazionale degli operatori del settore - Ricorso del Commissario dello Stato - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, dell'obbligo di indicare i mezzi di copertura della spesa, nonché dei limiti della competenza regionale in materia di assistenza sociale - Intervenuta abrogazione della disposizione impugnata - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 7 aprile 1995 - quindi promulgata come legge 25 maggio 1995, n. 47 -, art. 9; Costituzione artt. 3, 81, comma quarto, e 97; statuto speciale Regione Siciliana, art. 17, lettera f*).

N. 408 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 441

Edilizia e urbanistica - Programmi integrati di intervento - Legge regionale in materia, adottata per l'attuazione della legge statale n. 179 del 1992 - Possibile non conformità del programma integrato agli strumenti urbanistici generali (piano regolatore e regolamento edilizio) - Denunziata esorbitanza dall'ambito delle competenze regionali e in violazione dei

N. 372 — Ordinanza 13 luglio 1995 Pag. 195

Ambiente (tutela dell') - Regione Toscana - Istituzione degli enti Parco per la gestione dei parchi regionali - Zone sottoposte a vincoli idrogeologici e paesaggistici - Interventi nelle stesse - Necessità di rilascio di nulla osta, da parte dell'ente parco, in luogo delle autorizzazioni previste dalla legge dello Stato - Conseguente esclusione della rilevanza penale di tali fattispecie, in contrasto con la normativa statale - Assunta violazione dei limiti della potestà legislativa regionale - Mancanza di essenziale adempimento procedurale, da parte del giudice *a quo* - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge Regione Toscana 16 marzo 1994, n. 24 art. 20, comma 2; Costituzione, art. 117; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13*).

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Oggetto - Legge regionale - Ordinanza di rimessione - Erronea notificazione al Presidente del Consiglio dei ministri, anziché al Presidente della Giunta regionale - Conseguente impossibilità, per quest'ultimo, di costituirsi in giudizio - Carezza di essenziale adempimento procedurale - Manifesta inammissibilità della questione. (*Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23*).

N. 373 — Sentenza 13 luglio 1995 » 199

Sanità pubblica - Organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali - Requisiti e procedimenti per la nomina dei direttori generali e dei commissari straordinari, la conferma o costituzione dei collegi dei revisori, ed altro - Legge statale - Ricorso della Provincia di Bolzano - Eccezione di inammissibilità, in base all'assunto che le disposizioni censurate attengano a materia (ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri) attribuita alla competenza della Regione Trentino-Alto Adige - Reiezione. (*D.L. 27 agosto 1994, n. 512 - convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590 -, art. 1, commi 1, 2, 4, 5 e 6; Statuto speciale Regione Trentino Alto-Adige, artt. 4, primo comma, numero 7*).

Regioni e Province autonome in genere - Leggi statali incidenti su materie di loro competenza - Necessità che si articolino per principi - Possibilità, in via eccezionale, di inserirvi norme di dettaglio, se lo richieda l'interesse nazionale. (*Statuto speciale Regione Trentino Alto-Adige, artt. 5, e 9, primo comma, numero 10*).

Sanità pubblica - Organizzazione e funzionamento delle unità sanitarie locali - Requisiti e procedimenti per la nomina

locamenti fuori ruolo, comandi e distacchi - Obbligo di comunicare, entro il termine fissato, l'elenco di dipendenti fuori ruolo, comandati o distaccati, al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero del tesoro - Applicabilità alle Regioni - Denunziata lesione delle competenze legislative regionali - Insussistenza - Natura meramente informativa della prevista comunicazione - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 29; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso della Regione Veneto - Comandi e distacchi - Potere di revoca - Attribuzione al Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro, di proporre al ministero interessato la revoca dei provvedimenti - Denunziata lesione delle competenze legislative regionali - Effettiva portata della disposizione impugnata - Sua applicabilità alle sole amministrazioni dello Stato - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 30; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorsi delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Congedo straordinario - Limiti massimi temporali e trattamento economico - Applicabilità generalizzata a tutte le amministrazioni dello Stato - Denunziata lesione delle competenze regionali in materia di pubblico impiego - Appartenenza delle disposizioni censurate alla categoria delle norme fondamentali di riforma economico-sociale - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 37, 38, 39 e 41; Costituzione, artt. 117, 118 e 123; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1*).

Impiego pubblico - Principali istituti - Disciplina generale - Utilità nel rispetto delle autonomie regionali e provinciali, in vista della realizzazione del contenuto essenziale di eguaglianza richiesto dall'assetto unitario della Repubblica e dal principio di buon andamento. (*Costituzione, artt. 3, 5 e 97*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso della Regione Veneto - Mobilità del personale - Dichiarazione di eccedenza di dipendenti pubblici - Collocazione in disponibilità o trasferimento presso altre amministrazioni, da parte del Dipartimento della funzione pubblica - Denunziata lesione delle competenze legislative regionali - Insussistenza - Effettiva portata della disposizione impugnata - Sua applicabilità condizionata dall'adesione delle Regioni, anche mediante preventive intese

Processo penale - Procedimenti connessi o collegati - Lettura e utilizzabilità delle dichiarazioni rese dagli imputati nel corso delle indagini preliminari - Disparità di regime, a seconda che si addivenga o meno al *simultaneus processus* - Esclusione.

Processo penale - Dibattimento - Imputato in un procedimento connesso, che si avvale della facoltà di non rispondere - Preclusione della lettura dei verbali delle sommarie informazioni assunte nei suoi confronti dalla polizia giudiziaria (ex art. 350 cod. proc. pen.), nel corso delle indagini preliminari - Lamentata violazione dei principi di parità di trattamento, con impedimento della utilizzazione della polizia giudiziaria e perdita di fonti di prova non giustificata da esigenze di tutela di alcun confliggente diritto - Insussistenza, sulla base di precedenti pronunce con le quali analoghe questioni sono state dichiarate non fondate o manifestamente infondate - Manifesta infondatezza della questione. (Cod. proc. pen., art. 513, comma 2; Costituzione, artt. 3, 109 e 112).

Processo penale - Sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria (ex art. 350 cod. proc. pen.) e interrogatorio effettuato dal pubblico ministero - Differenza sostanziale tra le une e l'altro - Conseguenti riflessi e non irragionevole diversità di regime, sul piano della lettura e utilizzabilità processuale degli stessi atti.

N. 382 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 275

Azione e difesa (diritto di) - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione al beneficio - Requisito della non abbienza - Verifica - Accertamento della condizione reddituale dell'interessato e degli altri componenti la famiglia, ma solo se conviventi, e non anche quando l'istante riceva consistenti aiuti economici da parte dei familiari non conviventi - Asserita ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul principio per cui l'intervento dello Stato per spese legali va assicurato solo in presenza di reali esigenze di solidarietà - Esclusione - Non fondatezza della questione. (Legge 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 2; Costituzione, artt. 2, 3 e 24, comma terzo).

Azione e difesa (diritto di) - Patrocinio a spese dello Stato - Ammissione al beneficio - Nozione di reddito rilevante a tal fine - Aiuti economici (significativi e non saltuari) in qualsiasi forma prestati all'istante da familiari o terzi - Computabilità come redditi direttamente imputabili all'interessato richiedente, ove accertati con gli ordinari mezzi di prova.

lavoro - Verifica biennale - Denunziata violazione della competenza regionale esclusiva in materia di organizzazione degli uffici - Insussistenza. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 5; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1*).

Pubblica amministrazione - Verifiche dei carichi di lavoro - Obiettivi delle disposizioni di legge che le prevedano - Estensione a tali norme della qualifica di norme di riforma economico-sociale - Possibilità.

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizione di legge in materia di organizzazione degli uffici - Carichi di lavoro - Verifica biennale - Congruità delle metodologie utilizzate dalle Regioni - Verifica assegnata al Dipartimento della funzione pubblica - Illegittimità costituzionale *in parte qua*. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 5*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso della Regione Veneto - Dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche - Provvisoria rideterminazione - Blocco delle assunzioni - Ricorso a nuove assunzioni e a procedure di mobilità, entro determinati limiti percentuali - Applicabilità alle Regioni - Denunziata lesione delle competenze legislative regionali - Insussistenza, stante la natura transitoria di tali vincoli - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 6 e 8; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso della Regione Veneto - Pianta organica - Blocco di spesa al livello esistente al 31 agosto 1993 - Applicabilità alle Regioni - Denunziata lesione delle competenze legislative regionali - Insussistenza - Reale portata della norma impugnata - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 19; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto - Rapporti a tempo determinato e rapporti di lavoro autonomo, per prestazioni superiori a tre mesi - Divieto - Applicabilità alle Regioni - Denunziata lesione delle competenze regionali in materia di pubblico impiego - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 23; Costituzione, artt. 117, 118 e 123; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso della Regione Veneto - Col-

N. 405 — Ordinanza 20 luglio 1995 Pag. 403

Reati e pene - Reati di assenza dal servizio - Unico reato (nella specie: diserzione) la cui permanenza sia «interrotta» giudizialmente una o più volte - Lamentato complessivo trattamento sanzionatorio superiore a quello edittalmente stabilito, in relazione alla possibilità della moltiplicazione dei giudizi e di plurime condanne - Asserita violazione dei principi di eguaglianza, di determinatezza della pena edittale e della responsabilità penale - Questione già decisa - Manifesta inammissibilità. (*Cod. proc. pen., art. 649; Costituzione, artt. 3, 25, comma secondo, e 27, primo comma*).

N. 406 — Sentenza 20 luglio 1995 » 407

Questione di legittimità costituzionale - Ricorsi regionali avverso disposizioni di legge statale - Interesse a ricorrere - Sussistenza - Inapplicabilità, per il periodo considerato, delle disposizioni di legge successiva a quella denunciata - Cessazione della materia del contendere, ipotizzata nell'eccezione di inammissibilità sollevata - Esclusione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 66; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione della propria competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti da essa dipendenti e di stato giuridico ed economico del personale - Inidoneità della normativa impugnata a produrre gli effetti lesivi lamentati - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 66; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Disposizioni di legge in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo - Ricorso della Regione Veneto - Pretesa natura di norme di indirizzo per le Regioni - Conseguente carattere di tutte le altre disposizioni, incidenti in ambiti diversi, come norme immediatamente vincolanti per le Regioni - Esclusione della interpretazione così proposta - Non fondatezza della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, comma 66; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Impiego pubblico - Interventi correttivi di finanza pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizione di legge in tema di organizzazione degli uffici - Carichi di

di sanzione amministrativa, in caso di violazione, con conseguente esclusione della fattispecie dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la legge statale - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale nonché del principio della riserva di legge statale in materia penale - Modifica sopravvenuta delle norme di legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (*Legge Regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, artt. 9 e 11, comma 1, lett. b), numero 2, primo alinea - combinato disposto -; Costituzione artt. 25 e 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319*).

N. 403 — Ordinanza 20 luglio 1995 Pag. 393

Regione Piemonte - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili - Scarichi provenienti da pubbliche fognature - Scarichi «nuovi» - Obbligo di autorizzazione - Esclusione in caso di coincidenza tra titolare dello scarico e autorità competente al controllo - Conseguente sottrazione di tale fattispecie dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la legge statale (n. 319 del 1976) - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale, del principio della riserva di legge statale in materia penale nonché del principio di eguaglianza - Modifica sopravvenuta delle norme di legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 9, comma 5; Costituzione artt. 3, 25 e 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319*).

N. 404 — Ordinanza 20 luglio 1995 » 399

Processo penale - Astensione del giudice - Ritenuta mancata previsione dell'obbligo di astenersi, allorché il giudice (nella specie: giudice per le indagini preliminari) e il pubblico ministero siano legati da vincolo coniugale ed investiti della cognizione in ordine a uno stesso fatto, ma oggetto di procedimenti formalmente diversi - Conseguente dedotto contrasto con i principî di parità delle parti processuali, di indipendenza e imparzialità del giudice, e di effettività del diritto di difesa - Questione sollevata su presupposto interpretativo non corretto, basato su una nozione meramente formalistica di «procedimento» - Manifesta infondatezza. (*Cod. proc. pen., art. 36, comma 1, lett. f); Costituzione, artt. 3, 24 e 25*).

dalla legge statale (n. 319 del 1976) - Conseguente esclusione della fattispecie concernente scarichi conformi alla normativa regionale, dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la stessa legge statale - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale e del principio della riserva di legge statale in materia penale - Sopravvenuta modifica delle norme della legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, art. 7, commi 4 e 5; Costituzione artt. 25 e 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319*).

N. 398 — Ordinanza 20 luglio 1995 Pag. 367

Regione Toscana - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili - Fissazione di limiti di accettabilità più elevati (e quindi più permissivi) rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale (legge n. 319 del 1976) - Previsione di sanzione amministrativa nell'ipotesi di loro violazione, con conseguente esclusione di tale fattispecie dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la stessa legge statale - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale - Modifica sopravvenuta delle norme di legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge Regione Toscana 23 gennaio 1986, n. 5, artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, e 46; Costituzione, art. 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319*).

N. 399 — Ordinanza 20 luglio 1995 » 371

Regione Piemonte - Inquinamento (tutela dall') - Scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili - Scarichi provenienti da pubbliche fognature, classificate di seconda categoria - Fissazione di limiti di accettabilità più elevati (e quindi più permissivi) rispetto a quelli stabiliti dalla normativa statale (legge n. 319 del 1976) - Conseguente esclusione della fattispecie concernente scarichi conformi alla normativa regionale dall'ambito di quelle penalmente rilevanti secondo la stessa legge statale - Asserita violazione dei limiti posti alla potestà legislativa regionale, del principio della riserva di legge statale in materia penale nonché del principio di eguaglianza - Modifica sopravvenuta delle norme di legge statale che si assumono violate - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. (*Legge Regione Piemonte 26 marzo 1990, n. 13, artt. 10, lettere b) ed e), 4, lettera b), e 22 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3, 25 e 117 - in relazione alla legge 10 maggio 1976, n. 319*).

Manifesta inammissibilità. (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38; Costituzione, art. 3).

Giudice *a quo* - Legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale - Condizione - Natura giurisdizionale dell'organo - Fattispecie - Riconoscimento di tale natura esclusivamente ai Collegi o Consigli nazionali degli ordini professionali, e non ai collegi locali - Conseguente difetto di legittimazione di questi ultimi.

Pronunce della Corte costituzionale - Questione proposta da autorità non giurisdizionale, e pertanto non legittimata a tale proposizione - Possibilità, per il giudice costituzionale, di dichiarare l'illegittimità derivata (*ex art. 27 della legge n. 87 del 1953*) della norma impugnata, in conseguenza della precedente dichiarazione di incostituzionalità, in diverso giudizio, di disposizione avente contenuto sostanzialmente identico - Esclusione. (D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, art. 38 - *in relazione all'art. 38 del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067*; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 27).

Pronunce della Corte costituzionale - Questione di legittimità costituzionale preclusa dal difetto di legittimazione dell'autorità rimettente - Norma palesemente incostituzionale, in quanto identica ad altra già caducata - Esame della eventuale disapplicazione della norma, da parte della pubblica amministrazione - Esclusione.

N. 388 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 309

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni previdenziali - Lavoratore dipendente prepensionato, collocato in regime di integrazione salariale, che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva obbligatoria - Liquidazione della pensione allo stesso lavoratore sulla base del concorso della contribuzione figurativa, correlata alla minore retribuzione corrispostagli nell'ultimo periodo - Trattamento pensionistico di importo inferiore a quello spettante in base alla sola contribuzione obbligatoria - Violazione dei principi di ragionevolezza, eguaglianza e garanzia previdenziale - *Ratio* da precedenti sentenze di illegittimità costituzionale, in talune particolari ipotesi, della medesima norma - Illegittimità costituzionale *in parte qua* - Conseguente clausola di salvaguardia, con l'attribuzione al lavoratore della sola facoltà di optare per il periodo di contribuzione più favorevole. (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, comma ottavo; Costituzione, artt. 3 e 38).

- N. 383 — Sentenza 13 luglio 1995 Pag. 279

Informazione (mezzi di) - Disposizioni urgenti, adottate con decreto-legge a tutela della parità di accesso ai mezzi suddetti durante le campagne elettorali e referendarie - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dai promotori di *referendum* indetti per l'11 giugno 1995, nei confronti del Governo - Lamentata lesione delle attribuzioni di rilievo costituzionale spettanti al Comitato promotore dei *referendum* - Intervenuta rinuncia dei ricorrenti, ritualmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri - Estinzione del processo. (D.L. 19 maggio 1995, n. 185; Costituzione, artt. 21, 41, 48, 75, 77 e 136; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 26).

- N. 384 — Sentenza 13 luglio 1995 » 285

Agricoltura - Consorzi agrari provinciali - Consorzio agrario provinciale di Piacenza - Scioglimento, con decreto del Ministro per le risorse agricole, del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci di nomina assembleare nonché commissariamento e nomina del Commissario governativo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna per conflitto di attribuzione - Lamentata violazione delle competenze trasferite alle regioni in materia agricola - Insussistenza - Proiezione oltre i limiti regionali dei compiti tuttora svolti dai consorzi agrari, quali strumenti dell'intervento pubblico nel mercato agricolo - Spettanza allo Stato del potere di vigilanza esercitato. (Decreto Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 1994; Costituzione, artt. 117 e 118, in relazione all'art. 3 del d.lgs. 7 maggio 1948, n. 1235, all'art. 2 del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, agli artt. 66 e 67 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli artt. 2 e 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491).

- N. 385 — Ordinanza 13 luglio 1995 » 293

Questione di legittimità costituzionale - Eccezione di inammissibilità per carente indicazione, nelle ordinanze di rimessione, della norma impugnata e del parametro costituzionale che si assume violato - Desumibilità dell'una e dell'altro dalla esposizione del fatto e dall'intero contesto delle ordinanze - Rigetto dell'eccezione. (Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, comma 3; Costituzione, art. 25, comma secondo).

con il Dipartimento della funzione pubblica - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione. (*Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, commi 47, 48 e 51; Costituzione, artt. 117, 118 e 123*).

Impiego pubblico - Mobilità del personale pubblico - Disciplina attuativa - Possibilità di conseguenti limitazioni all'autonomia regionale - Giustificazione in nome degli interessi nazionali unitari - Necessario momento partecipativo delle Regioni, anche in forma di consultazione.

Questione di legittimità costituzionale - Ricorso Regionale - Riferimento, ivi contenuto, a più commi dello stesso articolo di legge - Eccezione di inammissibilità, per omessa precisazione in ordine alla disposizione effettivamente impugnata - Rigetto. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 37*).

Impiego pubblico - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Disposizioni di legge sulla gestione del rapporto di lavoro - Qualificazione come norme di indirizzo per le Regioni - Denunziata violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto - Inidoneità della normativa impugnata a produrre gli effetti lesivi lamentati - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 22, comma 37; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1*).

Impiego pubblico - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica - Disposizioni di legge - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Incarichi speciali - Divieto di affidamento di consulenze, studi e ricerche al personale cessato anticipatamente dal servizio e conferma degli incarichi esistenti alla data di entrata in vigore della legge - Denunziata violazione della competenza legislativa esclusiva della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e di stato giuridico ed economico del personale - Disposizione avente carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale - Non fondatezza della questione. (*Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 25; Statuto speciale Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, numero 1*).

N. 407 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 431

Impiego pubblico - Costituzione del rapporto - Discrezionalità del legislatore nella scelta delle relative procedure - Limite del buon andamento della pubblica amministrazione -

Imposte e tasse - Imposta di registro - Imposta sulle donazioni con riserva di usufrutto - Base imponibile - Nuovo sistema di determinazione - Decorrenza retroattiva, dalla data (16 dicembre 1990) di entrata in vigore dell'aumento (dal 5% al 10%) del saggio degli interessi legali - Ritenuto contrasto con il principio di irretroattività della legge - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione. (*Legge 29 dicembre 1990, n. 408, art. 13, comma 3; Costituzione, art. 25, comma secondo*).

Legge in genere - Irretroattività (principio di) - Garanzia costituzionale limitata alla materia penale - Adozione di norme retroattive in altre materie - Possibilità entro il limite della ragionevolezza. (*Costituzione, art. 25, comma secondo*).

N. 386 — Ordinanza 13 luglio 1995 Pag. 299

Ordinamento penitenziario - Misure alternative alla detenzione - Semilibertà - Ammissione alle misure alternative dei condannati per determinati delitti di criminalità organizzata, subordinata alla collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58-ter della l. n. 354 del 1975 - Dedotta ingiustificata disparità di trattamento, con incidenza sul principio di irretroattività della legge penale - Riproposizione della questione, ritenuta dal giudice *a quo* rilevante pur dopo la sopravvenuta sentenza n. 357 del 1994 di parziale accoglimento - Necessità di un ulteriore esame della rilevanza della questione, alla luce della più recente dichiarazione di incostituzionalità (resa con sentenza n. 68 del 1995), che ha inciso in termini ancora più ampi sulla norma impugnata - Restituzione degli atti al giudice *a quo*. (*Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1, come sostituito dall'art. 15, comma 1, lettera a) del d.l. 8 giugno 1992, n. 306 - convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 -; Costituzione, artt. 3 e 25, comma secondo*).

N. 387 — Ordinanza 13 luglio 1995 » 305

Professioni - Ragionieri - Sanzioni disciplinari - Automatica radiazione dall'albo a seguito di condanna penale - Lamentata disparità di trattamento rispetto ai dottori commercialisti, non più assoggettati a tale sanzione per effetto della sentenza (n. 158/1990) dichiarativa dell'incostituzionalità di altra disposizione di legge avente contenuto sostanzialmente identico - Questione sollevata da autorità non giurisdizionale (collegio locale dei ragionieri), non legittimata a proporla -

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessioni su beni del demanio marittimo - Provvedimento del Ministero della marina mercantile (Capitaneria di porto di Porto Torres) - Concessione alla cooperativa pescatori di Stintino per la realizzazione, in area demaniale, di una tubazione necessaria per l'esercizio della pesca - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna, per violazione delle proprie competenze in materia di pesca - Attinenza della conferita concessione a funzioni già da tempo trasferite alla Regione - Non spettanza allo Stato del potere esercitato - Conseguente annullamento dell'atto impugnato *in parte qua*. (Provvedimento del Ministero della marina mercantile - Capitaneria di Porto Torres - 11 giugno 1992).

Demanio e patrimonio dello Stato - Concessioni su beni del demanio marittimo - Provvedimenti del Ministero della marina mercantile e della Intendenza di finanza di Sassari - Determinazione in via provvisoria e definitiva del canone di occupazione, in relazione alla disposta concessione di un'area del demanio marittimo alla cooperativa pescatori di Stintino - Nota del Ministero delle finanze (direzione compartimentale per la Sardegna) - Invito alla cooperativa pescatori Tortolì s.r.l., a corrispondere all'ufficio del registro canoni per la concessione di un fabbricato demaniale - Conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Sardegna, per violazione delle proprie competenze in materia di pesca - Attinenza del primo degli impugnati provvedimenti, *in parte qua*, e del secondo e del terzo, *in toto*, alle funzioni amministrative inerenti alla titolarità dominicale dei beni oggetto delle concessioni - Spettanza allo Stato dei poteri esercitati. (Provvedimento del Ministero della marina mercantile - Capitaneria di Porto Torres - 11 giugno 1992; Provvedimento dell'Intendenza di finanza di Sassari 16 novembre 1992; Nota del Ministero delle finanze, Sezione di Nuoro 26 agosto 1994; Statuto speciale Regione Sardegna, artt. 3 e 6; d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, artt. 1 e 2).

N. 344 — Sentenza 12 luglio 1995 Pag. 23

Regione Siciliana - Edilizia e urbanistica - Vincoli di inedificabilità derivanti da strumenti urbanistici generali - Proroga della loro efficacia fino alla adozione dei provvedimenti di revisione e comunque fino al 31 dicembre 1993 - Lamentata sottrazione senza indennizzo di facoltà inerenti al diritto di proprietà, con incidenza sui principi di uguaglianza e certezza delle situazioni giuridiche - Insussistenza - Ragionevole esercizio della discrezionalità spettante al legislatore, statale

Elevazione, rispettivamente da 25 a 30, e da 20 a 25, degli anni di contribuzione richiesti - Lamentata incidenza in senso peggiorativo su legittime aspettative degli iscritti - Asserita conseguente violazione dei principi di razionalità e di tutela previdenziale - Esclusione - Razionale giustificazione della norma impugnata nella struttura di tipo solidaristico del sistema di previdenza dei liberi professionisti e nelle esigenze di riequilibrio del bilancio della cassa di previdenza - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 gennaio 1986, n. 21, art. 2, comma 1; Costituzione, artt. 3 e 38*).

Professioni - Previdenza - Cassa di previdenza e assistenza per i dottori commercialisti - Requisiti minimi di età e di contribuzione per il conseguimento della pensione di vecchiaia - Iscritti alla cassa sessantacinquenni e settantenni - Elevazione, rispettivamente da 25 a 30, e da 20 a 25, degli anni di effettiva contribuzione richiesti - Disciplina transitoria - Applicabilità limitata agli iscritti alla cassa che, alla data di entrata in vigore della nuova legge, avessero compiuto, rispettivamente, i 65 e i 70 anni di età - Asserita conseguente violazione dei principi di razionalità ed eguaglianza e di tutela previdenziale - Insussistenza - Giustificata limitazione del beneficio alle ipotesi in cui, secondo le valutazioni discrezionali del legislatore, le aspettative degli iscritti alla cassa di previdenza avessero raggiunto un elevato livello di consolidamento - Non fondatezza della questione. (*Legge 29 gennaio 1986, n. 21, art. 26, commi 1, 2 e 3; legge 5 marzo 1990, n. 45, art. 9 - combinato disposto -; Costituzione, artt. 3 e 38*).

N. 391 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 333

Questione di legittimità costituzionale - Rilevanza - Eccepite difetto di motivazione in ordine ad essa - Insussistenza, sulla base dell'esposizione dei fatti espressa nell'ordinanza di remissione - Applicabilità della norma contestata nel giudizio *a quo* - Ammissibilità della questione.

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree edificabili - Nuova disciplina transitoria adottata con decreto-legge, convertito in legge con modificazioni - Lamentata mancata valutazione dei requisiti della necessità e dell'urgenza prescritti dall'art. 77 Cost. - Inapplicabilità, alla norma introdotta con legge di conversione, dell'invocato precetto costituzionale - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 -, art. 5-bis; Costituzione, art. 77*).

Decreto-legge - Norme aggiunte, in sede di conversione, dalle Camere e a queste ultime imputabili - Valutazione preliminare dei presupposti della necessità e dell'urgenza delle stesse norme - Esclusione. (*Costituzione, art. 77*).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Nuova disciplina transitoria adottata con decreto-legge, convertito in legge con modificazioni - Denunciata disomogeneità tra l'oggetto regolato dalla disposizione impugnata (indennità di esproprio) e il contenuto proprio del decreto-legge in cui essa è inserita, in difformità da quanto prescritto nella legge n. 400 del 1988 - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 5-bis; Costituzione, art. 77; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 3*).

Decreto-legge - Contenuto - Caratteri essenziali - Riferibilità anche alle norme aggiunte dalle Camere, in sede di conversione - Esclusione. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 3*).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Nuova disciplina provvisoria adottata con decreto-legge, convertito in legge con modificazioni - Ritenuta inosservanza delle norme procedurali fissate dalla Costituzione e, in specie, di quella che prescrive l'approvazione «articolo per articolo» dei disegni di legge (nella specie, di conversione) - Insussistenza - Approvazione parlamentare adeguata alle previsioni regolamentari speciali, relative ai disegni di legge su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 5-bis; Costituzione, art. 72; regolamento Camera deputati, artt. 96-bis e 116; regolamento Senato della Repubblica, artt. 78 e 161*).

N. 392 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 343

Regione Siciliana - Interventi nel Comune di Messina in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei paesi dell'Unione europea - Disposizioni sul rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali e sull'attività venatoria - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e dei principi che governano il procedimento elettorale, per il quale non sarebbero consentite interruzioni se non in casi di eccezionale gravità, nonché lamentato contrasto con norme fundamenta-

Decreto-legge - Norme aggiunte, in sede di conversione, dalle Camere e a queste ultime imputabili - Valutazione preliminare dei presupposti della necessità e dell'urgenza delle stesse norme - Esclusione. (*Costituzione, art. 77*).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Nuova disciplina transitoria adottata con decreto-legge, convertito in legge con modificazioni - Denunciata disomogeneità tra l'oggetto regolato dalla disposizione impugnata (indennità di esproprio) e il contenuto proprio del decreto-legge in cui essa è inserita, in difformità da quanto prescritto nella legge n. 400 del 1988 - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 5-bis; Costituzione, art. 77; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 3*).

Decreto-legge - Contenuto - Caratteri essenziali - Riferibilità anche alle norme aggiunte dalle Camere, in sede di conversione - Esclusione. (*Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, comma 3*).

Espropriazione per pubblica utilità - Indennità di espropriazione delle aree fabbricabili - Nuova disciplina provvisoria adottata con decreto-legge, convertito in legge con modificazioni - Ritenuta inosservanza delle norme procedurali fissate dalla Costituzione e, in specie, di quella che prescrive l'approvazione «articolo per articolo» dei disegni di legge (nella specie, di conversione) - Insussistenza - Approvazione parlamentare adeguata alle previsioni regolamentari speciali, relative ai disegni di legge su cui il Governo abbia posto la questione di fiducia - Non fondatezza della questione. (*D.L. 11 luglio 1992, n. 333 - convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 - art. 5-bis; Costituzione, art. 72; regolamento Camera deputati, artt. 96-bis e 116; regolamento Senato della Repubblica, artt. 78 e 161*).

N. 392 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 343

Regione Siciliana - Interventi nel Comune di Messina in occasione della visita dei Ministri degli esteri dei paesi dell'Unione europea - Disposizioni sul rinvio delle elezioni amministrative di alcuni consigli circoscrizionali e sull'attività venatoria - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentata violazione del principio di eguaglianza e dei principi che governano il procedimento elettorale, per il quale non sarebbero consentite interruzioni se non in casi di eccezionale gravità, nonché lamentato contrasto con norme fundamenta-

li di riforma economico-sociale in materia di caccia - Sopravvenuta parziale promulgazione di legge con omissione delle disposizioni impugnate, nonché successiva abrogazione delle stesse disposizioni nelle more del giudizio di costituzionalità - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 7 aprile 1995, artt. 12 e 13, commi 1, 2, 3 e 4; Costituzione, artt. 3, 10, 25, 51 e 97; statuto speciale Regione Siciliana, art. 14; legge 11 febbraio 1992, n. 157, artt. 10 e 18*).

N. 393 — Sentenza 20 luglio 1995 Pag. 347

Regione Siciliana - Contributi finanziari - Contributi finanziari straordinari a ditte private di trasporto («Stat» e «Camarda e Drago» s.n.c.), in relazione agli attentati di sospetta natura mafiosa subiti dalle stesse - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentata violazione dei principi di eguaglianza e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta pubblicazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della legge regionale contenente le disposizioni impugnate, nonché coeva abrogazione delle stesse disposizioni - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 7 aprile 1995, artt. 1 e 2; Costituzione, artt. 3 e 97*).

N. 394 — Sentenza 20 luglio 1995 » 395

Regione Siciliana - Lavoro - Garanzie occupazionali - Personale precario alle dipendenze dei consorzi di bonifica, in possesso di determinati requisiti - Assunzioni presso i consorzi stessi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e assunzioni nominative - Ricorso del Commissario dello Stato - Lamentata ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto inoltre con i principi dell'accesso per concorso ai pubblici impieghi e di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Sopravvenuta pubblicazione, nelle more del giudizio di costituzionalità, della legge regionale contenente le disposizioni impugnate, nonché coeva abrogazione delle stesse disposizioni - Cessazione della materia del contendere. (*Legge Regione Siciliana approvata il 7 aprile 1995, artt. 30, commi 2, 3 e 7, e 33; Costituzione, artt. 3, 51 e 97*).